

SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A.

Modello di Organizzazione e di Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	02/03/2010	Prima emissione: adozione
01	25/03/2014	Revisione generale: aggiornamento normativo
02	25/01/2018	Revisione generale: aggiornamento normativo
03	08/11/2019	Revisione generale: aggiornamento normativo
04	29/10/2020	Quinta emissione: aggiornamento forma giuridica
05	27/09/2022	Revisione generale: aggiornamento normativo

INDICE

DEFINIZIONI	7
1. PARTE GENERALE.....	10
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	10
1.2. Modelli di organizzazione e di gestione.....	11
1.3. L'adozione del "Modello di organizzazione e gestione"	12
2. STRUTTURA DELLA SOCIETA'	14
2.1. L'attività.....	14
2.2. L'Organizzazione	14
3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.	15
3.1. La funzione e le finalità del Modello.....	15
3.2. La linee guida di Confindustria	15
3.3. La costruzione del "Sistema esimente" ai sensi del D. Lgs. 231/01	17
3.4. La struttura del "Sistema esimente" di Sicurezza e Ambiente ai sensi del D. Lgs. n. 231/01	20
3.5. Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello	21
4. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO	22
4.1. Formazione ed informazione del personale aziendale	22
4.2. Informazione dei Clienti, Fornitori e dei Partners Commerciali	23
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	24
5.1. Identificazione dell'Organismo di vigilanza	24
5.2. Composizione, nomina e durata	24
5.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza	24
5.4. Rinuncia, revoca e sostituzione	25
5.5. Attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza	26
5.6. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale.....	27
5.7. Flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza	27
5.8. Conservazione di informazioni e documenti	28
5.9. Le segnalazioni e la tutela del segnalante	28
5.10. Raccolta e conservazione delle segnalazioni	29
6. SISTEMA DISCIPLINARE	30
6.1. Principi generali	30
6.2. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci.....	31
6.3. Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	31
6.4. Misure nei confronti dei dipendenti inquadrati nella categoria dei dirigenti	31
6.5. Misure nei confronti dei dipendenti inquadrati nelle categorie dei quadri, degli impiegati e degli operai..	32
6.6. Misure nei confronti dei referenti territoriali, dei consulenti, dei fornitori e dei partner commerciali.....	32
7. PARTE SPECIALE	32

7.1.	I destinatari.....	35
7.2	Regole generali	35
8.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	37
8.1.	Premessa	37
8.2.	La descrizione dei reati	39
8.3.	Attività sensibili	43
8.4.	Destinatari e principi generali di condotta	43
8.5.	Individuazione dei responsabili delle aree a rischio-reato	45
8.6.	Procedure Specifiche di prevenzione	46
8.7.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	46
9.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	47
9.1.	Premessa	47
9.2.	La descrizione dei delitti informatici.....	47
9.3.	La descrizione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore	52
9.4.	Attività sensibili	53
9.5.	Principi generali di condotta.....	53
9.6.	Procedure specifiche di prevenzione.....	55
9.7.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	55
5		
10.1.	Premessa	55
10.2.	La descrizione dei reati	56
10.3.	Attività sensibili	60
10.4.	Principi generali di condotta.....	61
10.5.	Standard di controllo adottati	62
10.6.	Procedure Specifiche di prevenzione	63
10.7.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	64
11.	REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	65
11.1.	Premessa	65
11.2.	La tipologia dei reati	65
11.3.	Le sanzioni previste dall'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis del D.lgs. n. 231/01.....	66
11.4.	Attività sensibili	67
11.5.	Principi generali di condotta.....	67
11.6.	Procedure Specifiche di prevenzione	67
11.7.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	68
12.	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.....	69
12.1.	Premessa	69
12.2.	La descrizione dei reati	69

12.3.	Attività sensibili	70
12.4.	Cenni al D.Lgs. n. 81/2008	70
12.5.	L'impegno della Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	71
12.6.	Destinatari e principi generali di condotta	71
12.7.	Procedure specifiche ed istruzioni operative	73
12.8.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	73
13.	DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORIZZAZIONE.	75
13.1.	Premessa	75
13.2.	La descrizione dei reati	75
13.3.	Attività sensibili	78
13.4.	Principi generali di condotta.....	78
13.5.	Procedure Specifiche di Prevenzione	80
13.6.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	80
14.	IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	81
14.1.	Premessa	81
14.2.	La descrizione del reato	81
14.3.	Attività sensibili	81
14.4.	Principi generali di condotta.....	81
14.5.	Procedure Specifiche di Prevenzione	82
14.6.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	82
15.	I REATI AMBIENTALI.....	83
15.1.	Premessa	83
15.2.	La descrizione dei reati	84
15.3.	I reati ambientali astrattamente applicabili	87
15.4.	Attività sensibili	88
15.5.	Gli impegni della Società in materia di tutela e salvaguardia dell'Ambiente	88
15.6.	Principi e norme di comportamento per i Destinatari.....	89
15.7.	Procedure specifiche	89
15.8.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	89
16.	REATI TRANSNAZIONALI	91
16.1.	Premessa	91
16.2.	La descrizione dei reati	91
16.3.	Attività sensibili	94
16.4.	Principi generali di condotta.....	94
16.5.	Procedure Specifiche di prevenzione	94
16.6.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	94

Allegato 1 Organigramma

DEFINIZIONI

- **Analisi dei rischi:** attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le aree, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi aspetti di rilievo in ordine alla possibile commissione dei reati cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione.
- **Aree a Rischio:** le aree di attività nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.
- **C.C.N.L.:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati.
- **Cliente:** organizzazione o persona che riceve dalla Società prodotti o servizi.
- **Codice Etico:** insieme di principi etici e regole di condotta cui la Società intende far riferimento costante nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato. Esso promuove una "condotta aziendale" cui devono conformarsi tutti i soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, quali dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori ecc. e ciò indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.
- **Collaboratori:** tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato.
- **Destinatari:** Amministratori, Sindaci, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Fornitori, Clienti e Partners commerciali.
- **Dipendenti:** lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze di Sicurezza e Ambiente.
- **Enti:** entità fornite di personalità giuridica o Società e associazioni, anche prive di personalità giuridiche.
- **Linee Guida di Confindustria:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive integrazioni.
- **Modello:** Modello di Organizzazione e di Gestione previsto dal D. Lgs. 231/2001 art. 6 che racchiude l'insieme delle strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottati ed attuati tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'ente/organizzazione.
- **Modello organizzativo:** documento rappresentativo del Modello di Organizzazione e di Gestione adottato dall'ente ai sensi del D.lgs. n. 231/01.
- **Organi Societari:** Unico Socio, Consiglio di Amministrazione, Sindaco Unico.
- **Organo Dirigente:** Consiglio di Amministrazione della Società.
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo dell'ente preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e alla cura del relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, 1° comma, lettera b) del D. lgs. n. 231/01.
- **P.A.:** Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di un pubblico servizio.
- **Partner:** controparti contrattuali di Sicurezza e Ambiente, sia persone fisiche sia persone giuridiche, sia enti con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito dei processi sensibili.
- **Processo:** insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano degli elementi in ingresso in elementi in uscita.
- **Procedura/Protocollo:** documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.

- **Processi Sensibili:** attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/01.
- **Professionisti e/o Consulenti:** lavoratori autonomi che prestano la propria opera intellettuale sulla base di contratti e/o convenzioni.
- **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti.
- **Sistema Disciplinare:** complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l'inosservanza delle misure previste nel Modello di Organizzazione e di Gestione e nel Codice Etico.
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente/organizzazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente/organizzazione.
- **Soggetti sottoposti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.
- **Stakeholder:** soggetti portatori di interessi nei confronti dell'azienda, siano essi interni o esterni alla sfera aziendale.
- **Segnalazione:** comunicazione scritta, preferibilmente non anonima, attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. 231/01 presentano fatti circostanziati di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o dichiarano violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno dell'azienda stessa, o in altra circostanza.

Modello di Organizzazione e di Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Generale

1. PARTE GENERALE

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D.lgs. n. 231/01 che ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità degli enti ad alcune convenzioni internazionali, alle quali l’Italia aveva già da tempo aderito.

Il D.lgs. n. 231/01, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi, da parte dei loro amministratori e/o dipendenti.

Questa nuova forma di responsabilità viene accertata nell’ambito di un processo penale che, nell’ipotesi in cui l’ente venga riconosciuto “colpevole”, può concludersi con una sentenza di condanna che comporta l’applicazione all’ente di sanzioni sia pecuniarie che interdittive (applicabili anche in via cautelare), oltre alla confisca del prezzo o del profitto del reato ed alla eventuale pubblicazione della sentenza.

L’innovazione normativa, che allinea il nostro ordinamento a quello di molti altri Paesi Europei, è quella di coinvolgere nella punizione di illeciti penali il patrimonio degli Enti che, prima di tale legge, non pativano conseguenze dalla realizzazione di questi reati; il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie diverse dall’eventuale risarcimento del danno.

La responsabilità amministrativa si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero prevedendo, in questi casi, che gli Enti che abbiano nel nostro Stato la sede principale delle loro attività rispondano degli illeciti indicati dal Decreto purché, per gli stessi, non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati presupposto del sorgere della responsabilità amministrativa, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Successivi interventi legislativi ne hanno esteso il campo di applicazione.

Le tipologie dei reati alle quali si applica la disciplina di cui al D.lgs. n. 231/01 sono:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (artt. 24);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24–bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);

- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25 - undecies)
- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 - duodecies)
- reati transnazionali (articoli 3 e 10 della legge del 16 marzo 2006, n. 146)
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 – quaterdecies).

1.2. Modelli di organizzazione e di gestione

Aspetto fondamentale del D.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione e di gestione e controllo della Società adottati al fine di prevenire la realizzazione dei reati-presupposto da parte degli esponenti (apicali e sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi) dell'ente.

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede l'esenzione da responsabilità in capo all'ente nel caso in cui venga fornita la prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza");
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa", ossia dal non avere predisposto misure idonee (adeguati modelli di organizzazione e di gestione) a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo quanto previsto dal Decreto al comma 2 dell'art. 6, i modelli di organizzazione e di gestione, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Secondo quanto previsto dal Decreto al comma 2bis dell'art. 6, i modelli di organizzazione e di gestione prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Nel caso di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente non risponde se dimostra che la commissione del reato non sia conseguenza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, la responsabilità è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi.

L'accertamento della responsabilità dell'ente attribuito al giudice penale è sottoposto:

- alla verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società;
- al sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

L'art. 7, comma 4, del D.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

1.3. L'adozione del "Modello di organizzazione e gestione"

L'adozione del Modello di organizzazione è facoltativa ma diviene di fatto necessaria nel momento in cui gli enti vogliano beneficiare del sistema di esonero previsto dalla norma.

Ciò avviene quando l'Ente sia in grado di dimostrare, in sede giudiziale e per uno dei reati previsti dal decreto, che:

- Art. 6 D.lgs. n. 231/01: per i reati commessi da soggetti c.d. apicali (chi ha funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso), l'Ente può esimersi dalla responsabilità se dimostra che:

- l'organo dirigente dell'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo a tal fine preposto.

Pertanto, nel caso previsto dal suddetto articolo la colpevolezza dell'Ente si presume fino a prova contraria. Sull'Ente grava, quindi, l'onere di dimostrare la mancanza di colpa (c.d. inversione dell'onere della prova).

Art. 7 D.lgs. n. 231/01: per i reati commessi da soggetti non apicali (sottoposti), l'Ente risponde solo "se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza" (comma 1). "In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza se l'Ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi" (comma 2).

In tale caso è onere del Pubblico Ministero dimostrare la violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte dei soggetti non apicali e la mancata adozione, o la non efficace attuazione, del Modello organizzativo.

Al fine di esonerare l'Ente da responsabilità amministrativa il Modello, per espressa previsione del Decreto (art. 6 comma 2), deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello di organizzazione deve, dunque, essere elaborato sulla base di un processo articolato in diverse fasi e mirato alla realizzazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire e a contrastare la commissione dei reati previsti dal Decreto. L'approvazione delle procedure e/o istruzioni operative elaborate al fine di dare attuazione ai principi definiti nel Modello e i successivi aggiornamenti delle stesse, sono approvate direttamente dal Presidente con successiva ratifica in seno al primo Consiglio di Amministrazione utile.

2. STRUTTURA DELLA SOCIETA'

2.1. L'attività

Sicurezza e Ambiente S.p.A. (di seguito SICUREZZA E AMBIENTE) opera sull'intero territorio nazionale il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza post incidente stradale, con "pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e delle sue pertinenze". A ciò provvede mediante aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati", di dotazione funzionale dei veicoli (lubrificanti, carburanti, refrigeranti) e recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento degli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.) in applicazione di rigidi protocolli operativi redatti da specialisti nel settore, nel rispetto del complesso quadro normativo vigente in tema di sicurezza della circolazione e di tutela dell'ambiente e del territorio.

L'attività di ripristino post incidente stradale viene offerta con la formula "zero costi per la Pubblica Amministrazione e per i Cittadini", in quanto i costi degli interventi realizzati sono coperti dalle Compagnie assicurative dei responsabili civili degli incidenti (il danno alla strada è coperto dalla RC Auto).

La struttura aziendale di SICUREZZA E AMBIENTE è congegnata in funzione dell'erogazione e gestione del servizio di ripristino post incidente su scala nazionale, dunque, si compone di uffici e professionalità dislocati presso la sede centrale e perifericamente sul territorio, con collocazione regionale e provinciale. Precisamente, tale organizzazione aziendale consente l'unitaria e conforme gestione del servizio di ripristino post incidente sull'intero territorio nazionale, in h 24 per 365 giorni l'anno ed è così composta:

- **Struttura Centrale** - Il grado di specializzazione dell'azienda e l'esigenza di investimenti mirati per garantire il miglior servizio dal punto di vista qualitativo hanno imposto la necessità di creare compartimenti dedicati alle specifiche aree di attività, per l'ottimizzazione della gestione dei settori.
- **Struttura Periferica** - Costituita: I) dalla rete dei Referenti di Sicurezza e Ambiente, presenti in tutto il territorio nazionale e II) dai Centri Logistici Operativi. Ogni operazione afferente agli interventi di ripristino è eseguita da tali strutture operative all'uopo formate e dislocate strategicamente su tutta la Penisola con la regia, il controllo, il monitoraggio e il supporto della Centrale Operativa, che registra puntualmente i tempi di attivazione, di raggiungimento del luogo del sinistro, di completamento delle operazioni di ripristino.

2.2. L'Organizzazione

SICUREZZA E AMBIENTE è governata da un Consiglio di Amministrazione. La struttura organizzativa aziendale è rappresentata nel documento allegato al presente Modello denominato "Organigramma Aziendale" (Allegato 1). Detto documento viene periodicamente aggiornato in seguito a mutamenti dell'organico e/o dei ruoli e relative mansioni. La Società ha, altresì, definito e formalizzato il sistema delle deleghe e procure relativamente alle diverse funzioni aziendali.

3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

3.1. La funzione e le finalità del Modello

SICUREZZA E AMBIENTE, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria immagine e della posizione, delle aspettative della proprietà e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle politiche aziendali procedere alla progettazione ed implementazione di un Sistema esimente ai sensi del D.lgs. n. 231/01 di cui il presente Modello organizzativo ne costituisce la rappresentazione.

La volontà di definire ed implementare detto Sistema trova fondamento nella convinzione che ciò rappresenti un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di SICUREZZA E AMBIENTE, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al Decreto.

L'obiettivo perseguito dalla Società con la predisposizione del presente Modello è quello, dunque, di creare un sistema, strutturato ed organico, di procedure e attività di controllo che sia teso a ridurre progressivamente il rischio di commissione dei reati presupposto attraverso l'individuazione dei processi ritenuti maggiormente "sensibili" e la loro proceduralizzazione.

In particolare, il Modello persegue le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, in un illecito passibile di sanzioni, sia sul piano penale che amministrativo, applicabili anche alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da SICUREZZA E AMBIENTE in quanto contrarie a disposizioni di legge e ai principi etico – sociali cui la Società intende conformarsi nell'esercizio della propria attività aziendale;
- consentire a SICUREZZA E AMBIENTE di intervenire in via preventiva al fine di contrastare la commissione dei reati, attraverso un'azione di controllo e monitoraggio dei processi maggiormente esposti.

3.2. La linee guida di Confindustria

L'art. 6, comma 3, D.lgs. n. 231/01 statuisce che "i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato decreto, Confindustria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello.

Le Linee Guida suggeriscono alle Società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

1. l'identificazione dei rischi;
2. la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- un codice etico, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo e di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- un sistema di comunicazione al personale e sua formazione, ai fini del buon funzionamento del modello.

Le suddette componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza e previsione di specifici flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con D.M. del 4 dicembre 2003, e successivamente, a seguito di una loro revisione e aggiornamento, in data 18 maggio 2004.

Il 2 aprile 2008, il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto. Le Linee Guida sono state approvate in quanto ritenute idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del medesimo Decreto.

La nuova versione delle Linee Guida, aggiornata alle novità legislative che hanno esteso l'ambito applicativo della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti a ulteriori fattispecie di reato, era stata trasmessa al Ministero della Giustizia il 18 febbraio 2008. Le nuove Linee Guida sostituiscono la precedente versione del maggio 2004. In particolare, gli adeguamenti sono diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio.

Le principali novità riguardano l'integrazione nelle Linee Guida delle norme di comportamento a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i cui passaggi più rilevanti possono essere così sintetizzati:

- I. Identificazione dei rischi: a tal riguardo è evidenziato che in relazione al rischio di comportamenti integranti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, l'analisi deve necessariamente estendersi alla totalità delle aree/attività aziendali.

- II. Progettazione del sistema di controlli: con riferimento al rischio di comportamenti illeciti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, è richiamato il sistema degli adempimenti obbligatori previsto dal D.lgs. 626/94 ritenuto idoneo agli effetti esonerativi dello stesso D.lgs. 231/2001, laddove opportunamente integrato e adeguato in funzione del "modello organizzativo" previsto dal Decreto (occorre osservare a tale proposito che il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, c.d. testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, costituisce attualmente la normativa di riferimento in tema di obblighi a carico del datore di lavoro).
- III. Definizione di rischio accettabile: nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del Decreto, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta posta in essere in violazione del modello organizzativo di prevenzione e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza.
- IV. Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio "Valutazione /costruzione / adeguamento del sistema di controlli preventivi": la nuova versione delle Linee Guida distingue tra sistema dei controlli preventivi per la prevenzione dei reati dolosi (che non presenta novità rispetto alla precedente versione) e sistema dei controlli preventivi per la prevenzione dei reati colposi ai sensi dell'art. 25 septies del Decreto. Con riferimento a quest'ultimo, il sistema di controlli si articola nei seguenti elementi: Codice Etico, struttura organizzativa, formazione e addestramento, comunicazione e coinvolgimento, gestione operativa, sistema di monitoraggio della sicurezza.

Nel mese di marzo del 2014 le Linee Guida hanno subito un nuovo aggiornamento nel quale sono stati approfondite le seguenti tematiche:

- Codice etico e sistema disciplinare (con riguardo sia ai reati dolosi che ai reati colposi).
- L'Organismo di Vigilanza (funzioni svolte dal Collegio Sindacale e dal Comitato di Controllo e rischi).
- La responsabilità da reato nei gruppi di imprese.
- Modelli organizzativi per le piccole imprese.

3.3. La costruzione del "Sistema esimente" ai sensi del D. Lgs. 231/01

SICUREZZA E AMBIENTE ha avviato nel 2009 un progetto finalizzato alla definizione e successiva implementazione di un Sistema esimente ai sensi del D.lgs. n. 231/01 di cui il presente Modello ne costituisce la rappresentazione.

Si descrivono di seguito, sommariamente, le principali fasi in cui si è articolato lo sviluppo del Sistema Esimente che ha portato alla predisposizione e successiva attuazione del presente Modello di Organizzazione:

- I. **Identificazione dei Processi Sensibili:** nella prima fase di sviluppo del progetto si è proceduto ad una approfondita analisi di tutti i processi aziendali con il preciso intento di definirne quelli sensibili, ossia esposti ai possibili reati di cui al D. lgs. n. 231/01. È stata esaminata la documentazione aziendale, analizzata l'interazione tra i diversi processi gestionali e realizzata un'analisi dei singoli processi attraverso una serie di interviste con il personale impiegato nella Società. È stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società, allo scopo di verificare l'esistenza di eventuali situazioni di rischio e le relative cause.

- II. **Effettuazione della “gap analysis”:** identificate le aree aziendali sensibili sono stati associati, ad ogni processo analizzato, i reati che astrattamente possono verificarsi in conseguenza di determinati comportamenti illeciti, misurando la loro gravità in relazione alla probabilità di accadimento degli stessi e all’entità del loro impatto sulla Società. Per “impatto” si è inteso far riferimento all’entità della sanzione che la Società rischia di vedersi comminata in conseguenza della commissione di uno o più reati considerati. Nella valutazione e conseguente definizione del “Rischio Rilevato” si è tenuto poi conto della frequenza con la quale l’evento sottostante (criticità di processo riscontrata) può astrattamente determinare la commissione di un reato e i controlli (procedure, linee guida, istruzioni, ecc.) riscontrati nel processo considerato.
- III. **Adeguamento del sistema di controllo esistente:** effettuata la fotografia dell’organizzazione aziendale (controlli e procedure esistenti in relazione ai processi sensibili) ed in relazione alle espresse finalità previste dal Decreto, sono state definite le opportune azioni di miglioramento da apportare all’attuale sistema di gestione e controllo aziendale al fine di allinearli ai requisiti di cui al D.lgs. n. 231/01. Si è, di conseguenza, proceduto all’adeguamento delle procedure esistenti e alla definizione dei nuovi protocolli necessari per assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto.
- IV. **Predisposizione del Modello:** Il presente Modello, rappresentativo del Sistema Esimente definito da SICUREZZA E AMBIENTE, è costituito da una “Parte Generale”, contenente le regole ed i principi comuni, e da una “Parte Speciale” in cui vengono descritte le singole fattispecie di reato in relazione alle aree considerate maggiormente a rischio di commissione degli stessi. Le attività di indagine propedeutiche alla realizzazione del Risk Assessment sono state condotte sui seguenti reati presupposto richiamati dal D.lgs. n. 231/01:
- reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25);
 - reati informatici (art. 24-bis);
 - delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis);
 - reati societari (art. 25-ter);
 - delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater);
 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
 - delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
 - abusi di mercato (art. 25-sexies);
 - omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies);
 - ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
 - reati transnazionali (articoli 3 e 10 della legge del 16 marzo 2006 n. 146).

Successivi aggiornamenti del Modello hanno esteso l’analisi alle altre fattispecie di reato oggi richiamate nel D.lgs. n. 231/01 e precisamente:

- delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis.1);
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-novies);
- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25 - undecies);
- reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 – duodecies);
- reato di corruzione tra privati (art. 25 – ter, comma 1, lett. s);

- alle modifiche e sostituzioni che sono intervenute, ad opera della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (cd. Legge Anticorruzione) con riguardo ad alcuni reati commessi a danno della pubblica amministrazione;
- alle modifiche introdotte dalla Legge 15 dicembre 2014 n. 186, in vigore dal 01/01/2015, che ha introdotto nel Codice penale il nuovo reato di autoriciclaggio (art 648 ter 1 c.p.) poi richiamato nel decreto n.231/01 all'art. 25 octies con riformulazione del titolo in "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio";
- alle modifiche introdotte dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che ha inserito nell'art. 25-undecies comma 1 lett. a) b) c) d) e) del D.lgs. n. 231/01 i nuovi reati ambientali di: "Inquinamento doloso" (art. 452 bis c.p.), "Disastro ambientale" (art. 452-quater c.p.), "Delitti colposi contro l'ambiente" (art.452-quinquies c.), "Delitti associativi aggravati" (art.452-octies c.p.), "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (art.452-sexies c.p.);
- alle modifiche introdotte dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190".
- alle modifiche introdotte dalla Legge 26 ottobre 2016 n. 199 recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero, di sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" che ha mutato l'art. 603bis del c.p. e lo ha richiamato quale reato presupposto nell'art. 25-quinquies, comma 1, lett. a) del Decreto (delitti contro la personalità individuale);
- alle modifiche introdotte dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 236 recante "Modifiche al Codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967 n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi" richiamate nell'art. 416, comma 6 del Codice penale inserito nell'art. 24-ter del Decreto (delitti di criminalità organizzata);
- alle modifiche introdotte dal D. lgs. del 15/03/2017 n° 38 - recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (G.U. n. 75 30/03/2017), in vigore dal 15 aprile 2017, il legislatore è intervenuto sul reato di corruzioni tra privati;
- alle modifiche introdotte dalla Legge 30 novembre 2017n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 21/2018, «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103».
- alle modifiche introdotte dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti politici".
- alle modifiche introdotte con la Legge 3 maggio 2019 n. 39 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014";
- alle modifiche introdotte con la Legge 21 maggio 2019 n. 43 recante "Modifica all'art. 416 – ter del Codice penale in materia di voto di scambio politico – mafioso";
- alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 195/2021 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" che ha riformato i reati di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, c.p.;
- alle modifiche introdotte dal D. Lgs n. 184/2021 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" che ha introdotto i reati in materia di mezzi di pagamento diversi tra i contanti tra i presupposti per la responsabilità delle persone giuridiche.

Le novità e le modifiche introdotte nel D.lgs. n. 231/01 dalle Leggi sopra citate sono state affrontate nelle rispettive Parti Speciali del Modello Organizzativo.

3.4. La struttura del “Sistema esimente” di Sicurezza e Ambiente ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

Il Sistema Esimente può definirsi come il complesso delle attività, delle risorse e dei documenti richiesti dal D.lgs. n. 231/01 al fine di prevenire la commissione dei reati da parte dell’ente/organizzazione.

Gli elementi costitutivi del Modello di SICUREZZA E AMBIENTE sono di seguito riportati:

- l’individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. mappatura delle attività sensibili);
- la previsione di standard di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- un Codice etico aziendale;
- un programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi standard di controllo;
- un sistema organizzativo, che definisce chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività e un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso l’esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- le procedure operative per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie e dei rapporti con la pubblica amministrazione;
- un sistema di comunicazione e formazione del personale e dei componenti degli organi sociali, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni aziendali e delle relative modalità attuative;
- l’individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
- specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle aree ritenute a rischio e specifici obblighi informativi da parte del medesimo Organismo verso i vertici aziendali e gli organi sociali;
- la realizzazione di canali di segnalazione, di cui uno idoneo a garantire, con modalità informatiche la riservatezza dell’identità del segnalante, che consentono agli apicali aziendali e ai loro sottoposti, di poter effettuare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto n. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- un sistema disciplinare che prevede sanzioni per coloro che violano le disposizioni contenute nel Modello, per coloro che non rispettano gli obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato al vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello –, nonché sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle aree a rischio di commissione dei reati. Tali sistemi sono:

- il Sistema di Gestione Aziendale integrato Qualità e Ambiente e Sicurezza, certificato in conformità alla norme UNI EN ISO 9001, 14001 e 45001;
- il Servizio di Prevenzione e Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/08);
- Il Sistema di Gestione della sicurezza delle Informazioni in conformità allo standard internazionale delle norma ISO/IEC 27001;
- Il Sistema di Gestione per la Sicurezza Stradale in conformità alla norma ISO 39001;
- Il Sistema di Gestione per la Centrale Operativa per il coordinamento delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidente in conformità allo standard UNI 11200.

Le regole, le procedure e i principi di cui ai sistemi di gestione sopra indicati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende richiamare per le parti corrispondenti e che i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con SICUREZZA E AMBIENTE, sono tenuti a rispettare.

3.5. Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello

SICUREZZA E AMBIENTE ha approvato il presente Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione che ha disposto, altresì, di adottare il Codice Etico e di nominare l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 6, 1° comma, lettera b) del Decreto.

Successive modifiche ed integrazioni del Modello sono adottate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata.

4. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

4.1. Formazione ed informazione del personale aziendale

SICUREZZA E AMBIENTE, con l'intento di assicurare costante efficacia al Modello e al Codice Etico, si pone quale obiettivo quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta in essi contenute sia alle risorse già presenti in azienda, sia a quelle future, utilizzando un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi considerati sensibili. Per raggiungere i suddetti obiettivi la Società organizza attività formative ed informative che sono dirette:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua autonoma unità organizzativa (c.d. soggetti "apicali");
- ai dipendenti della Società per lo svolgimento delle attività (c.d. soggetti "sottoposti all'altrui direzione o vigilanza");
- a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato.

a. La comunicazione iniziale

L'adozione del Modello organizzativo è comunicata a tutte le risorse presenti in Azienda, rivestano esse una posizione "apicale" o "sottoposta all'altrui direzione o vigilanza" al momento della relativa adozione.

Ciò avviene mediante l'organizzazione di mirate riunioni informative durante le quali viene illustrato il Modello di Organizzazione e di Gestione, il Modello organizzativo che ne costituisce la rappresentazione, il Codice Etico e le procedure gestionali che SICUREZZA E AMBIENTE ha predisposto.

A tutto il personale impiegato è consegnata la seguente documentazione:

- Codice Etico (reperibile sulla intranet e sul sito web aziendale all'indirizzo <http://sicurezzaeambientespa.it/>);
- Modello organizzativo (reperibile sulla intranet aziendale);
- Procedure gestionali di interesse (copia stampata e in formato elettronico).

Il medesimo percorso informativo è previsto per il personale di nuova assunzione.

A tutto il personale presente in Azienda e ai nuovi assunti, è richiesta anche la sottoscrizione di una dichiarazione di adesione al Modello e ai principi contenuti nel Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione delle prescrizioni contenute nel Modello.

b. La formazione continua e l'aggiornamento

L'attività di formazione continua e di aggiornamento, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle prescrizioni contenute nel Modello organizzativo e nel Codice Etico, è svolta secondo i criteri di obbligatorietà, continuità e diversificazione. Pertanto, tutte le risorse presenti in SICUREZZA E AMBIENTE, rivestano esse una posizione "apicale" o "sottoposta all'altrui direzione o vigilanza", hanno l'obbligo di partecipare e di frequentare i corsi di formazione organizzati in materia di responsabilità amministrativa degli enti collettivi ex D.lgs. n. 231/01, corsi che sono diversificati a seconda del ruolo ricoperto in Azienda e in relazione ai processi considerati sensibili. La formazione è organizzata dai Responsabili di Area che, in condivisione con l'Organismo di Vigilanza, hanno cura di inserire nel piano di formazione annuale idonei interventi formativi che tengano conto delle diverse esigenze del personale.

L'OdV, con il supporto della funzione "Referente 231", verifica il rispetto dell'obbligo di partecipazione e di frequenza ai corsi di formazione da parte del personale, nonché l'efficacia delle attività formative. Il mancato rispetto del suddetto obbligo da parte del personale aziendale potrà essere oggetto di sanzioni disciplinari.

Gli strumenti di cui SICUREZZA E AMBIENTE si avvale per assicurare un adeguato livello di informazione e formazione sono:

- area intranet “dedicata” (continuamente accessibile);
- corsi istituzionali (in aula);
- comunicazioni a tutto il personale aziendale (e-mail di aggiornamento, circolari ecc.).

4.2. Informazione dei Clienti, Fornitori e dei Partners Commerciali

SICUREZZA E AMBIENTE promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello anche tra i propri clienti, partner commerciali e fornitori, sia di beni che di servizi.

Questi sono informati dell’adozione del Modello all’inizio o durante il rapporto professionale o commerciale, anche attraverso la presa visione sul sito web aziendale del Codice Etico ed eventualmente della sintesi del Modello Organizzativo. Le lettere di incarico e gli accordi contengono, inoltre, apposite clausole con cui i sottoscrittori si impegnano al rispetto delle norme comportamentali espresse nel Modello, accettando altresì che la loro trasgressione possa essere motivo di risoluzione del contratto.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. Identificazione dell'Organismo di vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, co. 1 lettera b) del Decreto, è istituito presso SICUREZZA E AMBIENTE un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo, denominato "Organismo di Vigilanza" (di seguito OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV si impronta a principi di autonomia e indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità di azione.

a) autonomia: l'OdV è dotato di autonomia decisionale. Esso è autonomo nei confronti della Società, non ha compiti operativi e non partecipa ad attività di gestione. Inoltre, l'OdV svolge il proprio ruolo senza condizionamenti da parte della direzione e le sue attività non sono sindacabili da alcun altro organo o struttura aziendale. Pertanto, a garanzia del principio di autonomia, l'OdV è collocato in posizione di staff, la più elevata gerarchicamente, e riferisce direttamente all'Organo di Governo della Società.

b) indipendenza: i membri dell'OdV devono rivestire personalmente il requisito dell'indipendenza che avvalorata e completa quello di autonomia di cui sopra. A nulla varrebbe, infatti, il requisito dell'autonomia dell'OdV se la persona che vi è preposta versasse, nei confronti dei soggetti apicali, in una condizione di dipendenza personale o di coinvolgimento personale di interessi.

c) professionalità e onorabilità: l'OdV deve essere professionalmente capace ed affidabile. Considerato nel suo complesso, l'Organismo deve possedere le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing;

e) continuità di azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV opera senza soluzione di continuità. Esso garantisce un impegno non necessariamente esclusivo ma sicuramente prevalente e idoneo ad assolvere con efficacia ed efficienza agli impegni assunti.

L'OdV ha facoltà di adottare un proprio "Regolamento" al fine di disciplinare gli aspetti inerenti le modalità operative del proprio funzionamento, tra cui le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni, la validità delle stesse, la pianificazione delle attività, l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi.

5.2. Composizione, nomina e durata

L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione il quale, nella stessa, decide la composizione, il numero e la qualifica dei componenti, la durata dell'incarico e determina le risorse finanziarie (budget) delle quali l'OdV può disporre per esercitare le sue funzioni in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione da parte dei vertici aziendali.

Nella stessa delibera di nomina dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede a definire anche il rispettivo compenso dei componenti.

5.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza

Possono essere nominati membri dell'OdV i soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità. I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie di organizzazione aziendale, di attività ispettiva e consulenziale, di tecniche di analisi e di valutazione dei rischi, finanza, revisione e gestione, pratica professionale e legale.

Non può invece essere nominato membro dell'OdV, e se nominato decade dal suo ufficio:

- a. chi si trovi in taluna delle circostanze di cui all'art. 2382 del Codice civile;
- b. chi si trovi in situazioni che possono comprometterne l'autonomia e l'indipendenza;
- c. chi sia soggetto ad indagine avviata su reati menzionati nel Decreto n. 231/01;
- d. chi sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo, nonché abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;
- e. chi sia condannato, anche con sentenza non definitiva o di applicazione della pena su richiesta delle parti:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, o per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile;
 - per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, indipendentemente dalla sanzione irrogata;
- f. colui nei confronti del quale sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- g. chi sia indagato per uno dei reati previsti nel precedente punto f;
- h. chi abbia ricoperto il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza in una Società nei confronti della quale siano state irrogate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, per illeciti amministrativi commessi durante la sua carica.

5.4. Rinuncia, revoca e sostituzione

È facoltà dei componenti dell'OdV di rinunciare all'incarico. La dichiarazione di rinuncia, contenente le motivazioni, è presentata in forma scritta all'Organo di Governo. Essa ha effetto dalla nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza.

Il componente dell'OdV può essere revocato dall'Organo di Governo, sentito il parere del Sindaco, qualora ricorra taluna delle seguenti circostanze:

- a. reiterate inadempienze o ingiustificata inattività in ordine allo svolgimento dei propri compiti;
- b. intervenuta irrogazione alla Società di sanzioni interdittive a causa della inattività dei componenti dell'Organismo;
- c. il verificarsi, in capo al componente dell'Organismo, di situazioni di conflitto di interessi tali da incidere sui necessari requisiti di autonomia e indipendenza, comprese l'attribuzione di funzioni o responsabilità operative all'interno della Società;
- d. un grave inadempimento del mandato conferito, in ordine alle funzioni indicate nel Modello, inclusa la violazione degli obblighi di riservatezza;
- e. la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due o più riunioni dell'Organismo nell'arco di dodici mesi consecutivi.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del membro dell'OdV il Consiglio di Amministrazione prenderà senza indugio le decisioni del caso.

5.5. Attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e di controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficace vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio dei propri compiti, i seguenti poteri:

- ✓ verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- ✓ curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; iv) esito delle verifiche;
- ✓ promuovere il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- ✓ rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- ✓ segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- ✓ curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il sindaco unico;
- ✓ adottare, se lo ritiene opportuno, un proprio Regolamento al fine di disciplinare gli aspetti inerenti le modalità operative del proprio funzionamento, tra cui le modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni, la validità delle stesse, la pianificazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali delle verifiche e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi;
- ✓ promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;
- ✓ promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- ✓ promuovere chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- ✓ formulare e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- ✓ accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi funzione, unità, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti;
- ✓ richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti, rappresentanti esterni e clienti della Società;
- ✓ promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni;
- ✓ in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del Decreto, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e di controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. Esso, tuttavia non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o

sanzionatori nei confronti dei dipendenti, organi sociali, consulenti, partner o fornitori; questi poteri spettano agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Inoltre, per svolgere le attività ispettive di propria competenza, l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati") e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ma sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, nonché di consulenti esterni con specifiche competenze professionali per l'esecuzione di attività che richiedano specifiche conoscenze. Tali consulenti riferiranno del loro operato direttamente all'OdV.

5.6. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo di Governo in merito all'attuazione del Modello, alla comparsa di eventuali aspetti critici ed alla necessità di interventi modificativi attraverso la predisposizione di:

- una relazione semestrale descrittiva dell'attività svolta nel periodo considerato da presentare al Consiglio di Amministrazione e al sindaco Unico;
- un'immediata comunicazione a seguito del verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestano carattere d'urgenza.

L'Organismo di Vigilanza, o i singoli componenti, potranno essere convocati in qualsiasi momento dai suddetti organi o potranno a loro volta presentare richiesta in tal senso. Successivamente, i componenti dell'Organismo di Vigilanza interessati provvederanno ad illustrare l'esito degli incontri all'intero Organismo di Vigilanza.

5.7. Flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza

Il D.lgs. n. 231/01 all'art. 6, comma 2, lett. d) dispone che i modelli devono prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza degli stessi. In ottemperanza a tale norma, la Società ha istituito dei canali di comunicazione diretti con l'Organismo di Vigilanza mediante i quali esso riceve flussi informativi obbligatori da parte dei destinatari del Modello. Il mancato invio di tali flussi, più sottoelencati, potrà comportare l'applicazione di misure disciplinari.

La trasmissione dei flussi informativi obbligatori può essere fatta direttamente all'OdV o inviando una comunicazione scritta tramite:

- posta elettronica alla casella: odv@sicurezzaeambientespa.com;
- posta ordinaria indirizzata a: *Organismo di Vigilanza di Sicurezza e Ambiente S.p.A., Largo Ferruccio Mengaroni 25 - 00133 Roma*;

Tutto il personale aziendale, utilizzando i canali sopra indicati, sia esso apicale o sottoposto alla direzione e vigilanza degli apicali, deve obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001 qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti e partner;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. 231/2001, nonché le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati dalla Società per violazioni del Modello e/o del Codice Etico e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- il bilancio di esercizio, corredato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, nonché dalla relazione del sindaco unico e da quella della Società di revisione;
- i rapporti preparati dai Responsabili di Area della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al D.lgs. 231/2001;
- i rapporti di audit rilasciati dagli enti di certificazione sui sistemi di gestione adottati (UNI EN ISO 9001, 14001, 27001, 45001 ecc.);
- i verbali delle ispezioni effettuate dalla Guardia di Finanza o da altri organi ispettivi e di controllo dello Stato;
- la realizzazione di operazioni societarie considerate a rischio di commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- le modifiche riguardanti l'organigramma aziendale
- le modifiche riguardanti l'organico aziendale.

L'OdV ha facoltà di proporre all'organo dirigente eventuali modifiche della lista sopra indicata.

Il flusso informativo diretto verso l'OdV è inoltre rappresentato da documenti e/o rapporti che periodicamente, i diversi uffici della Società devono trasmettere secondo modalità e tempi definiti nelle parti speciali del Modello organizzativo e nelle procedure adottate.

5.8. Conservazione di informazioni e documenti

I flussi informativi e i documenti inviati all'Organismo di Vigilanza sono conservati dall'Organismo stesso in un apposito archivio, informatico e/o cartaceo. L'accesso all'archivio è consentito unicamente all'OdV il quale è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante il proprio mandato, ad esclusione delle comunicazioni cui è obbligato per legge.

5.9. Le segnalazioni e la tutela del segnalante

La Società ai sensi del D.lgs. n. 231/01 art. 6 comma 2-bis - introdotto dalla Legge n.179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza Nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" – ha regolamentato le eventuali segnalazioni che dovessero provenire dal personale aziendale (apicale o sottoposto) riguardanti i fatti illeciti richiamati dal decreto n. 231/01 o violazioni del Modello di organizzazione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/01, comma 2-bis la Società:

- a) ha istituito canali di segnalazione dedicati che consentono ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. n. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto n. 231/01 o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) ha istituito un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) garantisce la tutela del segnalante vietando ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) ha introdotto, nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 231/01, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua segnalazioni che si rivelano infondate con dolo o colpa grave.

Il sistema di segnalazione adottato da Sicurezza e Ambiente è regolamentato da procedure interne che disciplinano le modalità di utilizzo dei canali di segnalazione predisposti. Sicurezza e Ambiente si impegna a tutelare, da eventuali intimidazioni e ritorsioni, coloro che abbiano effettuato, in buona fede, una segnalazione. La segnalazione viene gestita in modo confidenziale e l'identità del segnalante, quando dichiarata da egli stesso, non viene rivelata senza il suo consenso. In ogni caso le informazioni saranno trattate secondo criteri di confidenzialità.

Quale destinatario delle segnalazioni la Società ha individuato l'Organismo di Vigilanza. I segnalanti possono effettuare le segnalazioni in forma personale e scritta utilizzando i seguenti canali:

- posta ordinaria, contrassegnata come "RISERVATA PERSONALE" a: Organismo di Vigilanza di Sicurezza e Ambiente S.p.A., Largo Ferruccio Mengaroni 25 – 00133 Roma
- portale aziendale presente sul sito www.sicurezzaeambientespa.com nell'apposita sezione intitolata "Whistleblowing".

Ricevute le segnalazioni, l'OdV è tenuto a valutarle attentamente adottando tutti gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione preservando l'identità del segnalante e motivando per iscritto le ragioni delle decisioni assunte, compresi gli eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

La Società persegue segnalazioni infondate ed in mala fede inoltrate al solo scopo di danneggiare colleghi, dipendenti, superiori o concorrenti.

5.10. Raccolta e conservazione delle segnalazioni

Le segnalazioni sono registrate e conservate dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, informatico e/o cartaceo. L'accesso all'archivio è consentito unicamente all'OdV il quale è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante il proprio mandato, ad esclusione delle comunicazioni cui è obbligato per legge.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Principi generali

SICUREZZA E AMBIENTE, al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello, ha definito un sistema di sanzioni che saranno applicate nell'ipotesi di violazione delle regole comportamentali e procedurali in esso stabilite.

La definizione di misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle regole previste dal Modello rende efficiente l'azione svolta dall'Organismo di Vigilanza ed ha come obiettivo quello di garantire l'effettività del Modello stesso (art. 6, 1° comma lett. e) del D. Lgs. 231/2001.

SICUREZZA E AMBIENTE fa presente che l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da sanzionare abbia anche realizzato uno dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. n. 231/01.

Nel caso di applicazione di una sanzione disciplinare nei confronti dei destinatari del Modello, SICUREZZA E AMBIENTE deve, in primis, effettuare una graduazione delle sanzioni applicabili con riferimento al differente grado di pericolosità e/o gravità che il comportamento posto in essere possa presentare rispetto alla commissione dei reati previsti dal Decreto.

La tipologia e l'entità della sanzione varieranno in funzione dei seguenti fattori:

- a. elemento soggettivo della condotta, a seconda, cioè, che quest'ultima sia stata contraddistinta da dolo, colpa, negligenza o imperizia;
- b. rilevanza degli obblighi violati;
- c. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica ricoperto dall'autore del comportamento, oggetto di sanzione;
- d. eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione delle regole previste dal Modello;
- e. presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste nei successivi paragrafi verranno applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale della Società che pone in essere illeciti disciplinari derivanti:

- dal mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello, dalle Procedure o dal Codice Etico e dalle normative di legge;
- dal mancato rispetto delle modalità di registrazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle Procedure;
- dalla mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nelle attività a rischio dei processi interessati dal Modello;
- violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- dall'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate;
- dalla violazione delle misure di tutela del segnalante previste di cui all'art. 6, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del D.lgs. n. 231/01.

Il presente Modello è parte integrante della normativa aziendale. Eventuali violazioni sostanziali delle singole regole di comportamento contenute nel Modello e delle correlate procedure aziendali, costituiscono (a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, (b) illecito disciplinare, nonché (c) fatto pregiudizievole al riconoscimento di bonus e/o incentivi e saranno regolate come di seguito specificato.

L'accertamento degli illeciti disciplinari, i conseguenti procedimenti e provvedimenti sanzionatori restano a capo degli organi e delle funzioni aziendali competenti i quali ne devono dare pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

6.2. Misure nei confronti degli amministratori e del sindaco

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione o del Sindaco Unico, l'Organismo di Vigilanza deve informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'unico socio, i quali devono assumere i necessari provvedimenti, anche ai sensi della vigente normativa societaria.

6.3. Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Della violazione del Modello da parte di un componente dell'Organismo di Vigilanza se ne occupa il Consiglio di Amministrazione che dovrà assumere gli opportuni provvedimenti anche in relazione a quanto previsto dalla categoria professionale di appartenenza del componente e nel rispetto delle regole di funzionamento dell'Organismo nonché dei criteri di durata in carica e di sostituzione dei componenti dello stesso, così come previsti dal Modello.

6.4. Misure nei confronti dei dipendenti inquadrati nella categoria dei dirigenti

In caso di segnalazione di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, l'Organismo di Vigilanza deve vigilare che vengano attivate tutte le procedure volte ad accertare la fondatezza della segnalazione o, se necessario, attivarsi in tal senso.

Nei confronti dei dirigenti la conferma della violazione può comportare l'applicazione delle misure e dei provvedimenti ritenuti più idonei nel rispetto delle disposizioni di legge, di contratto e aziendali che disciplinano la materia, in rapporto alla gravità della violazione e dell'eventuale reiterazione, nonché in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra l'azienda e il dirigente stesso.

In caso di effettivo accertamento della violazione, verranno applicate le sanzioni di seguito indicate, in proporzione ai seguenti aspetti:

- gravità delle infrazioni accertate;
- livello di responsabilità e autonomia del dirigente;
- eventuale reiterazione dei comportamenti non conformi;
- intenzionalità del comportamento;
- livello di rischio cui la Società può ritenersi esposta a seguito della condotta irregolare accertata.

a) Diffida

Tale sanzione potrà essere applicata nel caso di:

- inosservanza non grave di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;

- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità commesse da altri dipendenti.

Il Dirigente potrà essere tenuto all'eventuale risarcimento del danno e potranno essere applicate, in aggiunta, sanzioni patrimoniali in relazione alla gravità delle inosservanze e/o delle omesse segnalazioni e tolleranze.

b) Licenziamento ex art. 2118 c.c. -

Tale sanzione potrà essere applicata nel caso di:

- grave inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o gravi negligenze rispetto alle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri dipendenti.

c) Licenziamento per giusta causa:

Tale sanzione potrà essere applicata nel caso di:

- adozione di un comportamento in palese grave violazione alle prescrizioni del Modello, e tale da comportare la possibile concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso;
- violazione delle prescrizioni del Modello per un comportamento di una gravità tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, che esponga la Società ad una situazione oggettiva di pericolo, configurandosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi cui il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.

SICUREZZA E AMBIENTE, in attesa di deliberare la definitiva sanzione disciplinare, applica le misure cautelari previste dalla normativa.

Sono in questa sede richiamate tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relativi alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

6.5. Misure nei confronti dei dipendenti inquadrati nelle categorie dei quadri, degli impiegati e degli operai.

La mancata osservanza da parte dei dipendenti delle disposizioni previste nel Modello e nei documenti ad esso collegati, costituisce illecito disciplinare conformemente a quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicati e dalle Leggi in materia.

La commissione dell'illecito disciplinare dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare ad esito del quale, nel caso di accertata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento con contenuto ed effetti sanzionatori. Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall'art. 7 Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dai CCNL di riferimento.

6.6. Misure nei confronti dei referenti territoriali, dei consulenti, dei fornitori e dei partner commerciali

La violazione del Modello da parte dei referenti territoriali, consulenti e fornitori di opere, prodotti e servizi e dei partner commerciali può determinare, secondo quanto previsto da apposite clausole inserite nei contratti, l'interruzione del relativo rapporto, fatta salva la facoltà di richiesta del risarcimento qualora le suddette violazioni possano arrecare danni concreti alla Società.

L'Ufficio Legale cura l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, o negli accordi di collaborazione, di tali specifiche clausole contrattuali.

Modello di Organizzazione e di Gestione Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Speciale

7. PARTE SPECIALE

Nella presente Parte Speciale sono riportate le fattispecie di reato, raggruppate per categorie, che SICUREZZA E AMBIENTE considera di possibile realizzazione nella conduzione delle attività aziendali e precisamente:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione.
2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e Delitti in violazione del diritto d'autore.
3. Reati societari.
4. Reato di corruzione tra privati.
5. Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.
7. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.
8. Reati ambientali.
9. Reati transnazionali.

Segue l'elencazione delle attività aziendali considerate sensibili, ossia potenzialmente esposte alla commissione dei reati considerati con l'indicazione ai destinatari, dei principi generali di condotta da tenere, e dei relativi divieti da osservare, al fine di arginare la possibilità che si verifichino comportamenti illeciti.

7.1. I destinatari

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/01 si rivolgono a tutti coloro che agiscono nell'interesse di SICUREZZA E AMBIENTE ossia ad amministratori, procuratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, sindaco unico, consulenti e partners commerciali ed, in generale, a tutti coloro che, nelle attività che svolgono presso o per la Società, sono coinvolti in attività considerate a rischio di possibile commissione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/01.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto indicato nel presente Modello al fine di prevenire il compimento dei reati contemplati nel decreto e di evitare e/o ridurre l'applicazione di sanzioni.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

7.2. Regole generali

Per tutte le fattispecie di reato che verranno descritte nei successivi capitoli, e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli organi sociali di SICUREZZA E AMBIENTE, gli amministratori, i procuratori, i dipendenti e collaboratori, i consulenti ed i partners commerciali, nella misura necessaria alle funzioni da loro eseguite, devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana e straniera applicabile;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- i principi sanciti nel Codice Etico aziendale;
- le regole di condotta stabilite nel Modello di Organizzazione e di Gestione;

- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico - funzionale ed il sistema di controllo della gestione;
- le procedure aziendali;
- le comunicazioni organizzative.

Inoltre, la Società all'interno dei processi organizzativi assicura che venga rispettato quanto segue:

- il principio della segregazione delle funzioni in base al quale occorre la presenza di più persone nella gestione di un processo aziendale affinché ci sia separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- la presenza di norme e di disposizioni aziendali idonee a fornire almeno i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- la presenza di regole formalizzate che disciplinino l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi interni;
- la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.

8. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

8.1. Premessa

Vengono di seguito descritti i reati previsti negli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 231/01.

Si tratta di alcuni dei reati inseriti nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice penale “Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”, nel Libro II, Titolo XIII Capo II del Codice penale “Dei delitti contro il patrimonio mediante frode”.

Nell’ordinamento italiano la pubblica amministrazione è un insieme di enti pubblici (comuni, province, regioni, stato, ministeri, ecc.), a volte privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, Società per azioni miste), e di soggetti che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell’interesse della collettività, quindi nell’interesse pubblico, in base al principio della sussidiarietà.

Agli effetti della legge penale sono Pubblici Ufficiali: “coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

Sono dunque considerati pubblici ufficiali coloro che:

- formano o concorrono a formare la volontà dell’ente pubblico o lo rappresentano di fronte agli estranei (es. sindaco, dirigenti, funzionari di concetto quali segretari amministrativi, ingegneri, ragionieri, con esclusione degli impiegati d’ordine quali archivisti, segretari, schedaristi ecc., a meno che non siano a diretto contatto con il pubblico);
- coloro che sono muniti di poteri autoritativi e della facoltà di procedere all’arresto (es. agenti della forza pubblica ecc.);
- coloro che sono muniti di poteri certificativi, ossia della facoltà di rilasciare documenti che nel nostro ordinamento giuridico hanno efficacia probatoria (es. i notai e parificati, gli agenti di cambio, i mediatori autorizzati ecc.). A questa categoria vanno assimilate le persone che nel processo, collaborando con gli organi giudicanti, rilasciano attestazioni che sono destinate alla prova come i testimoni, i periti, gli interpreti e così via.

Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio tutte le altre persone che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio ossia un’attività di carattere intellettuale caratterizzata, nel suo contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è in rapporto di accessoria.

La legge 29 settembre 2000 n. 300 di ratifica di una serie di atti internazionali, compresi quelli in tema di corruzione dei membri delle Comunità europee, ha esteso la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio ai membri degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 3 della L. 300/2000 che ha introdotto l’art. 322bis c.p.).

Un’importante riforma in materia di corruzione è avvenuta quando, in data 28 novembre 2012, è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 – recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Il legislatore italiano ha operato sul duplice binario dell’intervento preventivo e dell’azione repressiva: da un lato ha stabilito rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e criteri di trasparenza dell’azione amministrativa, dall’altro ha introdotto norme penali dirette a colpire, in modo più selettivo ed afflittivo, le condotte illecite sul terreno della corruzione.

Tra le novità introdotte dalla Legge n. 190/2012, rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 e riguardanti alcuni degli illeciti penali contemplati nella presente Parte Speciale, si segnala:

a) *in tema di corruzione:*

- la sostituzione dell'art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) con la fattispecie di "Corruzione per l'esercizio della funzione", punita con la reclusione da 1 a 5 anni;
- aumenti di pena per il delitto di cui all'art. 319-ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari" (la cui cornice edittale passa da 3-8 anni a 4-10 anni per l'ipotesi contemplata dal primo comma, mentre per la forma aggravata di cui al secondo comma, la pena minima passa da 5-12 anni); per il delitto di cui all'art. 319 c.p. (Corruzione propria) la cui pena diviene di 4-8 anni rispetto ai precedenti 2-5.

b) *In tema di concussione:*

- è stato limitato l'ambito operativo dell'art. 317 c.p. alla sola ipotesi in cui la condotta concussiva del pubblico ufficiale abbia generato un effetto di costrizione nei confronti del privato e, in virtù dei suoi poteri autoritativi, abbia determinato il c.d. "metus publicae potestatis" (Concussione per costrizione). La pena minima, in questo caso, è aumentata dagli attuali 4 anni a 6, rimanendo invariata la misura massima (12 anni);
- le condotte di induzione invece, sono fatte confluire in una nuova fattispecie denominata "Induzione indebita a dare o promettere utilità", disciplinata dall'art. 319-quater c.p. Soggetti attivi sono sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio ma la punibilità è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una pur limitata reazione punitiva (fino a 3 anni).

A giugno del 2015 è poi entrata in vigore la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190".

La normativa, relativamente alle norme richiamate dal D.lgs. n. 231/01 di nostro interesse, ha introdotto:

- *all'art. 1)* modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista nel Codice penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, per i delitti già richiamati dal Decreto 231 ha aumentato la pena edittale con riguardo agli articoli: 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" (da uno a sei anni); 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio" (da sei a dieci anni); 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari" al primo comma (da sei a dodici anni) e al secondo comma (da sei a quattordici e da otto a venti anni); 319 quater, primo comma c.p. "Corruzione indebita a dare o promettere utilità" (da sei a dieci anni e sei mesi).
- *All'art. 3)* modifiche all'art. 317 del c.p. in materia di concussione con la reintroduzione della figura dell'incaricato di un pubblico servizio quale soggetto attivo del reato.

In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, ulteriori modifiche sono intervenute con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" in vigore dal 31 gennaio 2019.

La legge, nota come la "Spazzacorrotti", che è intervenuta rendendo più severe le pene edittali ed accessorie con riguardo ai reati di corruzione, concussione, induzione, ha inciso anche sul D.lgs. n. 231/01 in particolare:

- ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti collettivi il reato, così come riformulato dalla stessa legge, del "Traffico di influenze illecite" inserendolo nell'art. 25 del D.lgs. n. 231/01;

- ha apportato modificazioni all'art. 2635 del c.c. "Corruzione tra privati" abrogando il quinto comma e all'art. 2635-bis del c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati" abrogando il terzo comma"; gli articoli sono entrambi richiamati nell'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/01 per i quali ora non occorre più la querela essendo prevista la procedibilità d'ufficio;
- ha introdotto maggiori sanzioni interdittive previste per i reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione. L'art. 1, comma 9 della Legge n. 3/20019 dispone: "Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - o a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»;
 - o b) all'articolo 25: 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»;

In sostanza, la legge "Spazzacorrotti" aumenta - per le Società imputate per reati commessi contro la pubblica amministrazione - la durata delle sanzioni interdittive previste i delitti di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria, creando altresì una distinzione fra reati commessi da soggetti apicali e reati commessi da soggetti sottoposti.

Si da altresì conto dell'aggiornamento normativo intervenuto da ultimo con il d.lgs. n. 184/2021 che ha emendato l'art. 640 ter c.p. secondo comma con l'inserimento di un'ulteriore ipotesi di aggravante che ricorre quando il fatto "produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale". Tale aggravante determina l'equiparazione della pena tra la frode informatica e l'indebito utilizzo e la falsificazione di mezzi di pagamento.

8.2. La descrizione dei reati

a. **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

Commette tale reato chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione distraiga dalle finalità cui erano destinate, somme di denaro (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) ricevute dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee, tese a favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il bene-interesse tutelato è quello del buon andamento dell'ente erogatore. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'omessa destinazione dei benefici ottenuti dall'ente pubblico alle opere o attività di pubblico interesse previste. La pena stabilita è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni.

b. **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

Introdotto dall'art. 4 della Legge n. 300/2000 l'articolo punisce chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, per un ammontare superiore a € 3.999,96. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

È una figura sussidiaria di reato in quanto sussiste solo se il fatto non costituisca il diverso reato di cui all'art. 640bis c.p.

c. Concussione (art. 317 c.p.)

In tale figura delittuosa il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altri vantaggi che non gli spettano.

Lo scopo è duplice: tutelare l'interesse dell'amministrazione alla correttezza e alla buona reputazione dei pubblici funzionari e degli incaricati di un pubblico servizio ed impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni e danni per gli abusi di potere dei funzionari medesimi.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni.

Nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.lgs. n. 231/01, tale ipotesi di reato ha carattere meramente residuale, potendosi ravvisare ad es. nel caso in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute e sempre che da tale comportamento derivi in qualche modo un vantaggio o un interesse per la Società.

d. Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)

La norma punisce l'ipotesi del pubblico funzionario che accetta un compenso che non gli è dovuto, per compiere un atto relativo all'esercizio delle sue funzioni (es. il pubblico ufficiale accetta denaro per velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza). Del reato rispondono sia il corrotto che il corruttore. La pena è della reclusione da tre a otto anni.

e. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.)

La norma punisce sia l'ipotesi del pubblico funzionario che riceve per sé o per altri denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ossia "illegittimo" perché in contrasto alle norme giuridiche o alle istruzioni di servizio (per es. il privato offre denaro al pubblico ufficiale, che accetta, per vedersi garantita l'aggiudicazione di una gara), sia l'ipotesi del pubblico ufficiale che omette o ritarda il compimento di atti del proprio ufficio. La pena è della reclusione da sei a dieci anni.

f. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

L'ipotesi ricorre quando gli atti di corruzione, di cui agli articoli precedenti, vengono commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo. La pena è della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva un'ingiusta condanna di una persona alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena della reclusione aumenta da sei a quattordici anni; se l'ingiusta condanna porta alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a vent'anni.

g. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma, al primo comma, punisce con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce il privato a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Al secondo comma la norma punisce, con la reclusione fino a tre anni, il privato indotto indebitamente a dare o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale, a seguito della seria pressione psicologica esercitata su di lui dal pubblico funzionario.

h. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

La disposizione prevede che gli artt. 318 e 319 si applicano, in ogni caso, anche al soggetto che ricopre la funzione di incaricato di un pubblico servizio indipendentemente dal fatto che egli rivesta o meno l'ulteriore qualifica di pubblico impiegato, ossia di colui che svolge in maniera continuativa e dietro pagamento di una retribuzione la propria attività lavorativa alle dipendenze dello Stato o di un altro Ente pubblico.

i. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La norma in esame punisce un tentativo unilaterale di corruzione.

Nel primo comma viene disciplinato il caso della istigazione alla corruzione impropria (art. 318 c.p. come novellato dalla L.190/12) in cui soggetto attivo del reato può essere chiunque: la pena prevista è quella dell'art. 318 c.p. ridotta di un terzo. Nel terzo comma la norma applica la medesima pena al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Nel caso di istigazione alla corruzione propria (art. 319 c.p.) la pena prevista dall'art. 319 c.p. ridotta di un terzo.

j. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

k. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La norma punisce, con la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi, la condotta di chi, vantando un'influenza effettiva o meramente asserita (millantando credito) presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico

servizio, si faccia dare o promettere per sé o per altri denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Alla stessa pena è soggetto chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La fattispecie di traffico di influenze illecite ricomprende, dunque, anche le condotte di vanteria prima riconducibili al millantato credito, reato abrogato dalla Legge n. 3/2019.

l. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2 comma, n. 1 c.p.)

L'ipotesi ricorre qualora, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri che inducano in errore e che arrechino un danno allo Stato, o ad un altro Ente Pubblico o alla Unione Europea. Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione.

La pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,00 ad € 1.549,00.

m. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.)

L'ipotesi ricorre quando la truffa riguardi "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate", concesse dalla Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

Essa si realizza, ad esempio, nel caso in cui vengano comunicati dati non veri o predisposti documenti falsi al fine di ottenere erogazioni pubbliche. La pena è della reclusione da uno a sei anni.

n. Frode informatica (art. 640ter c.p.)

Il reato si realizza nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o agendo in qualche modo su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto con altrui danno. Reato comune, in quanto chiunque può commetterlo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61 c.p. primo comma numero 5, limitatamente all'aver approfittato d circostanza di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Il reato può compiersi ad es. qualora, ottenuto un finanziamento, il sistema informatico venga violato al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

La norma in oggetto è posta in rapporto di specialità con la truffa, pertanto si esclude il concorso tra esse. Nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale dunque il reato base di truffa.

8.3. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte sono state considerate sensibili tutte quelle attività che comportano, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché la gestione di quei processi aziendali le cui attività possono concorrere, direttamente o indirettamente alla commissione dei reati esaminati nella presente parte Speciale.

Sono, quindi, considerate attività sensibili:

1. l'acquisizione di contratti e commesse tramite aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica o tramite affidamento diretto;
2. l'acquisizione di contratti mediante affidamenti diretti;
3. le richieste di provvedimenti amministrativi, licenze e atti di concessione, autorizzazioni, certificati a funzionari di Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
4. la gestione delle verifiche e delle ispezioni da parte di pubblici funzionari (Guardia di Finanza, INPS, ASL, VV.GG.) anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/08);
5. la predisposizione di dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
6. la gestione di eventuali finanziamenti concessi da soggetti pubblici;
7. la selezione, l'assunzione, la gestione amministrativa e l'incentivazione del personale;
8. l'affidamento di incarichi di consulenza, di marketing e di attività di lobbying;
9. la selezione e la qualifica dei fornitori di servizi, di prestazioni professionali e di consulenza;
10. la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
11. la gestione delle spese d'attenzione verso terzi (omaggi, donazioni, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni);
12. la gestione dei flussi finanziari;
13. la fatturazione passiva;
14. la gestione del contenzioso legale e giudiziario.

8.4. Destinatari e principi generali di condotta

Gli Amministratori, i procuratori, i dirigenti, dipendenti e collaboratori, i fornitori e i consulenti, nonché i partners commerciali devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nel presente capitolo di Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nel presente capitolo di Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;

- astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle fattispecie di reato descritte nel presente capitolo di Parte Speciale;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare, non è consentito:

- effettuare elargizioni in denaro nei confronti di pubblici funzionari e/o incaricati di un pubblico servizio, anche per interposta persona;
- compiere azioni o tentare comportamenti, anche mediante interposta persona, che possano anche solo essere interpretati come pratiche di corruzione e/o favori illegittimi;
- accordare qualsiasi altro vantaggio in natura (es. promesse di assunzione o altra utilità), anche per interposta persona, in favore di rappresentanti delle pubbliche amministrazioni italiane od estere;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali o accordare ad altri vantaggi di qualsiasi natura (es. sponsorizzazioni), anche per interposta persona, al di fuori di quanto previsto dalle policy e prassi aziendali. In particolare, non devono essere offerti né promessi, ai rappresentanti della pubblica amministrazione o a loro familiari, regali e altre utilità o gratuite prestazioni che possano apparire connesse con il rapporto con la Società o mirate ad influenzare l'indipendenza di giudizio o a indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli eventuali omaggi concessi devono essere sempre di esiguo valore e devono essere gestiti secondo le procedure aziendali. In tutti i casi, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. Le liberalità di carattere benefico o culturale o i contributi a fini politici devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare i relativi controlli;
- effettuare sponsorizzazioni e spese di rappresentanza arbitrarie che prescindano dagli obiettivi della Società;
- effettuare assunzioni, o promesse di assunzione, non basate su criteri di oggettività, competenza e professionalità e che attuino favoritismi, nepotismi o forme clientelari nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio tali da essere idonee a determinare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- effettuare prestazioni in favore dei partner commerciali che non trovino giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, o da loro svolto, su base contrattuale e alle prassi vigenti in ambito locale;
- riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- porre in essere artifici o raggiri nei confronti di organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere un ingiusto profitto con altrui danno;
- presentare dichiarazioni false a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi e fini diversi da quelli per cui erano state concesse;
- alterare un sistema informatico e telematico, o intervenire senza diritto e in qualsiasi modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

Al fine di porre in essere i comportamenti sopra indicati si richiede che:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti nella massima trasparenza;
- gli omaggi, le liberalità, le spese di rappresentanza nonché le sponsorizzazioni eventualmente effettuate, nei limiti e nell'osservanza di quanto precedente esposto nonché nel rispetto delle procedure aziendali adottate, devono essere appositamente rendicontate;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, fatta eccezione delle spese di piccola cassa;
- le convenzioni e i contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni territoriali devono essere stipulati per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche generali e devono essere proposti o negoziati, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- gli incarichi assegnati ai fornitori di servizi, ai fornitori di prestazioni professionali, ai collaboratori commerciali e alle Società di lobbying devono essere redatti per iscritto e indicare i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato; i contratti devono essere proposti o negoziati, verificati e approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società. I contratti devono prevedere apposite clausole di salvaguardia in cui i suddetti fornitori si impegnino, nello svolgimento delle loro attività, al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione e nel Codice etico e, in particolare, a non effettuare omaggi, liberalità e/o promesse di favori in cambio dell'acquisizione di trattamenti di favore nella conduzione delle attività medesime e/o in ogni caso rivolte ad ottenere trattamenti di favore e/o vantaggi per la Società.
- il processo di selezione e di affidamento dell'incarico ai collaboratori commerciali deve essere improntato a criteri di massima trasparenza: la scelta deve ricadere sul collaboratore che risponde ai requisiti richiesti dalla procedura definita e la selezione deve essere effettuata in base ai criteri oggettivi di competenza e professionalità. Da parte sua il collaboratore è tenuto ad informare la Società circa l'esistenza di legami di parentela con funzionari pubblici e/o di aver precedentemente prestato il suo lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
- il processo di selezione e qualifica dei fornitori di servizi, appaltatori, partner commerciali e Società di lobbying deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure aziendali definite e improntate alla massima trasparenza e tracciabilità delle attività.

8.5. Individuazione dei responsabili delle aree a rischio-reato

Tutti coloro che hanno contatti diretti con funzionari della pubblica amministrazione nello svolgimento delle loro attività aziendali (responsabili di Area, dipendenti, collaboratori) considerate a rischio-reato (cfr. paragrafo 8.3. "Attività Sensibili"), sono tenuti a dare adeguata evidenza delle operazioni eseguite. A tal fine procuratori, responsabili di area e dipendenti:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili, in particolare, dei rapporti con le pubbliche amministrazioni per le attività con esse svolte.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza dai Responsabili tramite la compilazione di apposite Schede di evidenza da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

- l'indicazione delle pubbliche amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;

- la dichiarazione, rilasciata dal Responsabile dell'area a rischio reato, da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

I Referenti Territoriali e i Procuratori incaricati di rappresentare Sicurezza e Ambiente presso le amministrazioni territoriali, divengono anch'essi soggetti referenti dell'operazione a rischio e responsabili dei rapporti con le pubbliche amministrazioni per le attività con esse svolte; sono, pertanto, tenuti a lasciare evidenza delle attività eseguite a diretto contatto con i funzionari delle pubbliche amministrazioni mediante la compilazione giornaliera del "Resoconto Agenda" in osservanza di quanto stabilito nella procedura / istruzione operativa definita dalla Società.

Sulle operazioni in questione l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di predisporre ulteriori controlli.

8.6. Procedure Specifiche di prevenzione

SICUREZZA E AMBIENTE ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione, che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

8.7. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

SICUREZZA E AMBIENTE, come richiesto dal D.lgs. n. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica che gli permette di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati, nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel presente capitolo e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, sia al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui agli art. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/01.

9. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

9.1. Premessa

Di seguito si descrivono i delitti previsti nell'art. 24-bis del D.lgs. 231/001 (di cui alla Legge n. 48 del 18 marzo 2008, art. 7, di ratifica della Convenzione del Consiglio di Europa, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica) e i delitti richiamati nell'art. 25-novies del D.lgs. n. 231/01 in materia di violazione del diritto d'autore.

Si da atto, altresì, della riforma delle norme penali in materia di contrasto alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, attuata con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

Il decreto – adottato in esecuzione della legge di delegazione europea 2020/2021, l. n. 53/2021 – costituisce l'atto di **recepimento della direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**, che vincola gli Stati membri ad adattare la disciplina interna in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Oltre alla modifica normativa degli artt. 493 ter c.p. e 640 ter c.p. e l'introduzione del nuovo art. 493 quater c.p., di rilievo assoluto per la società Sicurezza Ambiente S.p.A. è la novella contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 184/2021 che reca "Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e introduce i reati in materia di **mezzi di pagamento diversi tra i contanti tra i presupposti per la responsabilità delle persone giuridiche**. La norma, in particolare, inserisce l' **art. 25-octies.1 nel d. lgs. n. 231/2001**, che configura **tre diversi livelli di responsabilità** dell'ente, a seconda di quale sia il reato presupposto: la forma più grave, prevista dal c. 1, lett. a), riguarda l'ipotesi di cui all'art. 493-ter; la seconda fattispecie, di cui al c. 2, lett. b), accomuna i reati di cui all'art. 493-quater e 640-ter c.p., nella versione aggravata; l'ipotesi meno grave, residuale, invece, riguarda la fattispecie di "ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Sul **versante sanzionatorio, significativo appare il fatto che la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote prevista per il caso di indebito utilizzo e falsificazione di mezzi di pagamento sia equivalente a quella prevista per l'illecito dell'ente derivante dalla commissione del reato di falsità in monete di cui all'art. 453 c.p.**; i reati-base sono, infatti, puniti con sanzioni assai differenti, ma l'equiparazione della responsabilità dell'ente è chiaro indice del fatto che il legislatore valuta come egualmente gravi la falsificazione di monete e la contraffazione di strumenti di pagamento differenti, almeno quando operate all'interno di organizzazioni complesse.

Il c. 3 del nuovo art. 25-octies.1, poi, dispone l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2, d. lgs. 231/2001 all'ente che si renda responsabile di un illecito amministrativo derivante dalla commissione di un reato in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti; tale norma **attua l'esplicita indicazione contenuta nell'art. 11 della direttiva**, in base al quale alle persone giuridiche debbono essere imposte, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche varie forme di sanzioni interdittive.

La loro trattazione viene affrontata congiuntamente in quanto, nonostante tutelino interessi giuridici differenti, le aree di rischio riscontrate nei processi aziendali sensibili risultano in parte sovrapponibili, presupponendo entrambe un corretto utilizzo delle risorse informatiche.

9.2. La descrizione dei delitti informatici

a. Documenti informatici (art. 491bis c.p.)

Il legislatore prevede nella norma in questione che la disciplina dei reati di falso, prevista per gli atti pubblici e le scritture private, trovi applicazione anche nel caso in cui la condotta illecita abbia ad oggetto documenti informatici, intendendosi per tali le rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. La tutela penale

contro le condotte falsificatorie è riferita ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria, requisito che viene soddisfatto dall'apposizione della firma elettronica qualificata e, più in generale, dal rispetto delle regole tecniche finalizzate a garantire l'identificabilità dell'autore, nonché la qualità, l'integrità e l'immodificabilità del documento.

Di seguito vengono descritti i delitti richiamati dall'art. 491 bis:

a.1 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

L'illecito si realizza nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

a.2 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, simuli o alteri certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, faccia apparire come compiute le condizioni richieste per la loro validità.

a.3 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

Si ha l'illecito quando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

a.4 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Il reato si rappresenta quando il pubblico ufficiale, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.5 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (480 c.p.)

Si verifica il reato quando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.6 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

Il reato si realizza quando chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.7 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.)

Il reato si configura quando la falsità è commessa dal privato in atti pubblici, in certificati o autorizzazioni amministrative, in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

a.8 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Il reato può commettersi da chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.9 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

a.10 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera.

a.11 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

a.12 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

Il reato si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

a.13 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

a.14 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

a.15 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri.

a.16 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

a.17 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)

Le disposizioni previste dagli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano anche agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, agli incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

b. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

Risponde dell'illecito chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

c. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Risponde dell'illecito chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

La pena prevista è quella della reclusione sino a due anni e della multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto

Con riferimento ai punti **b. e c.** si specifica che, agli effetti della legge penale, si intende per

a) «strumento di pagamento diverso dai contanti»: un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;

b) «dispositivo, oggetto o record protetto»: un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;

c) «mezzo di scambio digitale»: qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;

d) «valuta virtuale»: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di

valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

d. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

Risponde dell'illecito chiunque si introduce o si mantiene in un sistema informatico o telematico, senza autorizzazione e contro la volontà espressa o tacita di chi ha il potere di escluderlo.

L'ipotesi si aggrava se il fatto: è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio; se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone o è armato; se dal fatto deriva la distruzione del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, o la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

L'ipotesi si aggrava ulteriormente se i fatti riguardano sistemi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità o alla protezione civile.

e. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/ sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

f. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato si verifica, quando chiunque, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, si procura o mette a disposizione di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

g. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato si verifica con l'intercettazione illecita di comunicazioni relative ad un sistema informatico o con l'impedimento o l'interruzione delle stesse.

h. Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato si verifica con l'installazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.

i. Art. 635-bis c.p. -Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

La norma punisce chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici di altri.

Il reato si aggrava se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

l. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati, informazioni e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato si aggrava se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

m. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il reato si verifica, quando chiunque danneggia o rende in tutto o in parte inservibile qualunque sistema informatico altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

n. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. (art. 635-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque danneggia o rende in tutto o in parte inservibile un sistema informatico o telematico di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

o. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il reato si configura in capo al soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica che viene punito qualora violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato per procurare o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

9.3. La descrizione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Di seguito viene fornita una descrizione delle fattispecie di reato disciplinate dalla L. n. 633/1941, recante norme in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", considerate rilevanti per la Società.

a. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 co.1 lett. a bis)

Ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

b. Reati di cui al 171 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 co.3)

Il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione. Tale reato potrebbe, ad esempio, essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

c. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; predisposizioni di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis co. 1)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

La norma punisce chiunque duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

d. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 bis co.2)

La norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, pertanto assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto). Tale reato potrebbe, ad esempio, essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

9.4. Attività sensibili

SICUREZZA E AMBIENTE ha volontariamente adottato un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (ISMS), certificato secondo la norma internazionale ISO/IEC 27001, al fine di implementare controlli di sicurezza adeguati e proporzionati al contesto e alle attività aziendali.

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati informatici, che SICUREZZA E AMBIENTE ha rilevato al suo interno sono:

1. amministrazione della rete informatica aziendale;
2. accesso alle risorse informatiche aziendali (sistemi e dati);
3. accesso ad Internet e alle reti di Pubblica Utilità e il servizio di posta elettronica;
4. detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
5. utilizzo di software e banche dati;
6. gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione.

9.5. Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato previste nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- rispettare i principi e le procedure adottate dalla Società in materia di Sicurezza Informatica;
- osservare la regola societaria in base alla quale solo le persone autorizzate possono accedere ai server aziendali;
- impegnarsi ad utilizzare correttamente e a tutelare le risorse informatiche aziendali ricevute in dotazione;
- mantenere segrete le proprie credenziali di accesso e non divulgarle a soggetti terzi;
- non lasciare mai incustoditi i propri sistemi informatici bloccandoli in caso di allontanamento da essi, con i propri codici di accesso, informando anche i consulenti esterni a tenere lo stesso comportamento;
- richiedere sempre le necessarie autorizzazioni per poter inserire sul proprio elaboratore elettronico immagini, dati o altro materiale coperto dal diritto d'autore;

- non installare programmi per elaboratore e non utilizzare altri software se non quelli approvati dalla Società e che non hanno attinenza con l'attività espletata;
- non installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- non accedere a siti Internet con contenuto indecoroso e a quei siti "sospetti" che potrebbero veicolare la diffusione di virus informatici che possano danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- partecipare alle attività di formazione e di addestramento periodico.

E severamente vietato:

- falsificare documenti informatici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno;
- connettere ai sistemi informatici della Società, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;

- accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, info grafica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- lo Spamming ed ogni azione di risposta al medesimo;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

9.6. Procedure specifiche di prevenzione

SICUREZZA E AMBIENTE ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai delitti informatici, che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

9.7. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Come richiesto dal legislatore, SICUREZZA E AMBIENTE ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente capitolo del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dall'Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 24-bis e 25-novies del D.lgs. n. 231/01.

10. REATI SOCIETARI

10.1 Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/01 introdotti con il D. lgs. 11 aprile 2002 n. 61, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le Società commerciali", che ha modificato l'intero Titolo XI del Libro V del Codice civile "Disposizioni penali in materia di Società e Consorzi".

Con l'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il legislatore ha inserito nell'art. 25-ter il reato di corruzione tra privati disciplinato nell'art. 2635, 3 comma del Codice civile.

Successivamente, in data 14 giugno 2015, è entrata in vigore la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190.

La legge n. 69 del 2015, relativamente alle norme richiamate dal D.lgs. n. 231/01 all'art. 25-ter, ha introdotto:

- *all'art. 9 modifiche al reato societario di cui all'art. 2621 del c.c. "False comunicazioni sociali". Il suddetto reato, richiamato dall'art. 25-ter comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 231/01, non è più qualificato come reato contravvenzionale bensì come delitto e, così come sostituito dalla legge n. 69/2015, ora punisce "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore." La nuova norma punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi." Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.*
- *All'art. 10 il nuovo art. 2621- bis (Fatti di lieve entità) che punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, se le false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 del c.c. sono commesse con fatti di lieve entità.*
- *All'art. 11 modifiche dell'art. 2622 del c.c. che viene sostituito dalla nuova fattispecie contenuta nell'art. 2622 rubricato (False comunicazioni sociali delle Società quotate).*
- *All'art. 12 "Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari" di cui all'art. 25-ter, comma 1, andando ad aumentare le sanzioni pecuniarie e precisamente: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; e) la lettera c) è abrogata.*

10.2 La descrizione dei reati

I reati societari di seguito descritti sono stati raggruppati in cinque tipologie.

a) Falsità in comunicazioni sociali, prospetti e relazioni

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*

Considerato reato proprio in quanto soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

La condotta consiste nella consapevolezza di esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e al pubblico, fatti aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo cui appartiene, non corrispondenti al vero, ovvero nell'omissione d'informazioni la cui

comunicazione è imposta dalla legge. La comunicazione falsa, od omessa, deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari. L'Elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza di ingannare i soci o il pubblico con l'intento di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e la stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano Società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- *False comunicazioni sociali in danno della Società quotate, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)*

Considerato reato proprio in quanto soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. Anche qui, come per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2621, l'elemento soggettivo consiste nella consapevole esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o nella intenzionale omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, intenzione di ingannare i soci o il pubblico congiunta all'intento di conseguire un ingiusto profitto. La pena stabilita è della reclusione da tre a otto.

Alle Società indicate nel comma 1 sono equiparate: 1) le Società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le Società che controllano Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le Società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

b) Tutela penale del capitale sociale.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Reato proprio commesso dagli amministratori fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, non avendosi in questo caso una concreta lesione del bene giuridico protetto. La norma si pone a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi. La condotta può avvenire sotto forma di restituzione, anche simulata, sotto qualsiasi forma (in modo diretto o indiretto, integrale o parziale) dei conferimenti ai soci, ovvero, vi può essere la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. La liberazione dei conferimenti può avvenire anche in modo simulato e nei confronti di uno o più soci, non occorrendo la liberazione di tutti i soci. L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico. La pena è della reclusione fino ad un anno.

- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Reato proprio commesso dagli amministratori. La norma si pone a tutela dei soci e dei terzi da indebite erosioni del patrimonio sociale, che avvengono con la distribuzione degli utili non realmente acquisiti o che devono, per legge, essere iscritti a riserve obbligatorie, arrecando così pregiudizio ai creditori che si vedono diminuire le risorse economiche utili al soddisfacimento del loro credito. La norma si estende anche alla ripartizione di acconti su utili, ma solo quando essi non siano effettivamente conseguiti e non siano destinati a riserva legale. La fattispecie criminosa la si ritiene punibile non solo a titolo di dolo ma anche di colpa, potendosi ipotizzare una ripartizione degli utili dovuta a negligenza, incompetenza, imperizia degli amministratori. La pena è l'arresto fino ad un anno.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)*

La norma si riferisce alle operazioni illecite effettuate sulle azioni, sulle quote sociali, sulle azioni o quote della Società controllante, dalle quali possa derivare una limitazione della sfera patrimoniale tutelata. È reato di danno che lede l'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Obiettivo è quello di evitare "l'annacquamento" del patrimonio nel caso in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche emesse dalla Società controllante, fuori dei casi stabiliti dalla legge. Il reato può essere commesso dagli amministratori della Società in relazione alle azioni della stessa; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo. La pena è della reclusione fino ad un anno. È prevista una causa estintiva del reato che consiste nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima dell'approvazione del bilancio.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

Reato proprio commesso dagli amministratori. Reato di danno che si ha quando l'amministratore viola norme di legge a tutela dei creditori, effettuando operazioni (riduzione del capitale, fusioni, scissioni), che cagionano un danno a questi ultimi. L'elemento soggettivo presuppone la consapevolezza e la volontà di non adempiere le prescrizioni di legge, quindi consiste in un dolo generico. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. È prevista una causa estintiva del reato che si ha quando i creditori vengano risarciti del danno prima del giudizio.

- *Formazione fittizia del capitale. (art. 2632 c.c.)*

Reato proprio commesso dagli amministratori e dai soci conferenti. L'articolo in esame svolge una funzione centrale nella tutela del capitale sociale. La fattispecie comprende le condotte che incidono sul processo di formazione del nucleo patrimoniale protetto. Il reato si compie attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione delle azioni o delle quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. La pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. (art. 2633 c.c.)*

Reato proprio in quanto unici soggetti attivi del reato sono i liquidatori, i quali ripartiscono i beni della Società tra i soci prima di aver provveduto al pagamento dei crediti sociali.

Il reato si consuma nel momento in cui i liquidatori, attraverso il riparto dei beni sociali, cagionano un danno ai creditori. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. È prevista una causa estintiva del reato che si ha quando i creditori vengano risarciti del danno prima del giudizio.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi. (art. 2629bis c.c.)*

Articolo introdotto dalla L. n. 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio) ed ha lo scopo di punire l'ipotesi delittuosa dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte dell'amministratore o del componente il consiglio di gestione di una Società quotata in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione ovvero di Società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante secondo i canoni indicati dal Testo unico finanziario, o di un soggetto sottoposto a vigilanza secondo le regole di cui al Testo unico bancario, al Testo unico finanziario, alla legge sulla vigilanza delle assicurazioni o al decreto sulla disciplina dei fondi pensione.

In base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 2391 del c.c. l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al sindaco unico di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Laddove viene derogato tale principio, ricorre il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi, punibile con la reclusione da uno a tre anni se da tale violazione derivino danni alla Società o ai terzi.

Si tratta di un'evidente figura di reato proprio in quanto soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione, nel caso di adozione da parte della Società, rispettivamente, del sistema tradizionale (artt. 2380-bis ss. c.c.) ovvero del sistema monistico (artt. 2409-sexiesdecies ss. c.c.) o del sistema dualistico (artt. 2409-octies ss. c.c.). Il dolo è generico, occorre quindi la consapevolezza della sussistenza di un interesse e di trovarsi nella situazione tipica da cui sorge l'obbligo di comunicazione. Inoltre, occorre la volontà di violare detto obbligo e, per l'amministratore delegato, di violare anche l'obbligo di astensione e di cagionare così il danno patrimoniale richiesto dalla fattispecie.

Occorre considerare che nella maggior parte dei casi di operazioni poste in essere dagli amministratori in conflitto di interessi è la Società il soggetto danneggiato. Pertanto, agli effetti del Decreto l'interesse o il vantaggio dell'ente potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui la condotta omissiva dell'amministratore abbia causato danni non alla Società di appartenenza, ma ai terzi che hanno concluso con la Società stessa rapporti giuridici di qualsiasi genere.

Si pensi ad es. ai terzi creditori (fornitori, prestatori di garanzie, ecc.) della Società i quali, in seguito alla conclusione di un affare da parte di un amministratore che abbia anche un proprio interesse coinvolto nella operazione, abbiano vista pregiudicata la propria pretesa creditoria, oppure ai terzi che, in buona fede, hanno fatto affidamento sulle operazioni concluse dalla Società.

c) Tutela penale del corretto funzionamento degli organi sociali.

- *Impedito controllo. (art. 2625 c.c.)*

Reato proprio commesso dagli amministratori. La norma ha lo scopo di tutelare il corretto svolgimento delle funzioni di controllo e di revisione. La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, tramite occultamento di documenti o altri artifici idonei, il corretto esercizio delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, o alle Società di revisione. La pena è della reclusione fino ad un anno se la condotta ha cagionato un danno ai soci. In assenza di danni si applica una sanzione pecuniaria fino a 10.329 euro.

- *Illecita influenza dell'assemblea. (art. 2636 c.c.)*

Il reato si perfeziona con l'irregolare formazione di una maggioranza. È reato comune in quanto può essere commesso da chiunque, anche estraneo alla Società, e sussiste solo quando la maggioranza non si sarebbe determinata senza l'influenza illecita o artificiosa posta in essere. La norma tende a tutelare la volontà assembleare. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

d) Tutela penale del mercato.

- *Aggiotaggio (art. 2637c.c.)*

È reato comune in quanto può essere commesso da chiunque.

L'aggiotaggio consiste in una manovra speculativa da parte di chi, per fini di lucro, turba il mercato nazionale dei valori e delle merci. La norma punisce la diffusione di notizie false, di operazioni simulate o altri artifici idonei concretamente a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o ad incidere in modo significativo

sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La pena è della reclusione da uno a cinque anni.

e) Tutela penale delle funzioni di vigilanza.

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. (art. 2638 c.c.)*

Considerato reato proprio in quanto soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza. La norma prevede due ipotesi di reato. La prima, descritta al primo comma dell'articolo, si realizza con l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge e al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, con l'occultamento, con alti mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche quando le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

La seconda ipotesi di reato, descritta al secondo comma dell'articolo in esame, punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza. Per entrambe le ipotesi la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

10.3 Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte sono state ritenute a rischio le seguenti attività:

1. predisposizione delle comunicazioni interne/esterne inerenti alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Sicurezza e Ambiente, comprese quelle comunicazioni diverse da quelle che si evincono dalla documentazione contabile periodica (redazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione, altre comunicazioni sociali...);
2. gestione delle operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale e la destinazione degli utili;
3. gestione delle attività che possono incidere sul corretto funzionamento degli organi sociali.
4. la gestione delle registrazioni contabili;
5. la gestione dei flussi finanziari passivi (pagamento stipendi, anticipi e/o rimborsi spesa al personale liquidazione oneri contributivi e previdenziali, liquidazione periodica dei tributi).

SICUREZZA E AMBIENTE considera, altresì, sensibili quelle attività aziendali che possono venire in rilievo per fatti – reato non richiamati nel Decreto e precisamente, quelle attività che, se non correttamente eseguite, possono generare la commissione dei reati tributari (D. Lgs. 74/2000 recante “la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 legge 25 giugno 1999 n. 205) di seguito indicate:

- la predisposizione delle dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- la gestione degli adempimenti fiscali societari (liquidazione IVA, ritenute certificate);
- la predisposizione di fatture e documenti contabili.

10.4 Principi generali di condotta

I Destinatari della presente parte speciale sono gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, chi svolge funzioni direttive diverse da quelle svolte dai soggetti precedentemente indicati nonché i dipendenti della Società sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti summenzionati (c.d. soggetti apicali) nella attività definite a rischio di commissione dei reati precedentemente descritte. Dei reati societari rispondono, altresì, a norma dell'art. 2639 c.c., coloro che sono investiti "di fatto" dei compiti che spettano agli amministratori, ai sindaci ed ai liquidatori cui sono equiparati.

I suindicati Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Di seguito vengono elencati i principi generali di condotta cui sono tenuti i Destinatari:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, osservando leggi, regolamenti, procedure aziendali interne per quanto concerne tutte le attività finalizzate alla elaborazione dei bilanci, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
 - omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
- b) Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere, le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
 - ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.
- c) Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del sindaco unico o della Società di revisione o dell'unico socio;

- influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare.

E', altresì, vietato:

- violare i principi contabili e presentare dichiarazioni fiscali sulla base di una contabilità artefatta;
- presentare dichiarazioni fiscali fraudolente o infedeli;
- omettere di presentare le dichiarazioni fiscali;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere documenti contabili;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione.

10.5 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, organigramma, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, SICUREZZA E AMBIENTE ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nella gestione dei flussi finanziari e monetari della Società;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con le quali vengono eseguite le riconciliazioni dei conti correnti bancari e le modalità di gestione delle eventuali discordanze;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con cui vengono eseguite le quadrature e le riconciliazioni delle casse;
- definizione delle modalità per la registrazione e la contabilizzazione degli incassi;
- formalizzazione della disposizione aziendale che vieta di accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha usufruito della prestazione;
- formalizzazione della disposizione aziendale che richiede la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- definizione della disposizione aziendale che richiede la piena corrispondenza tra il nome del beneficiario e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;
- formalizzazione del divieto di effettuare pagamenti su conti bancari cifrati o costituiti in un Paese diverso da quello del beneficiario;

- previsione di un'autorizzazione formalizzata alle disposizioni di pagamento;
- definizione delle responsabilità, modalità, tipologie di spese e soglie massime per le operazioni di pagamento che possono essere sostenute per cassa, così come per gli eventuali anticipi;
- previsione che, prima di procedere alla registrazione contabile dei proventi finanziari, sia eseguita una verifica sulla congruità del tasso d'interesse applicato sui conti correnti con quanto previsto contrattualmente;
- formalizzazione delle attività di monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti alle operazioni con le Società controllate (incasso e pagamento di acconti su dividendi e distribuzione dividendi);
- previsione che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- previsione che tutte le operazioni di tesoreria, in entrata e in uscita, vengano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- previsione che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori vengano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni;
- definizione delle procedure amministrativo – contabili per la formazione del bilancio di esercizio;
- effettuazione di periodiche riconciliazioni dei dati contabili relativi alle operazioni poste in essere, comprese quelle infragruppo e con parti correlate;
- alla formalizzazione della regola in base alla quale viene attestato che i dati, le valutazioni e le riconciliazioni fornite ed elaborate sono corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità, secondo quanto disposto dal Codice civile e dai Principi Contabili di riferimento;
- previsione che tutte con parti correlate, di natura sia commerciale che finanziaria, siano formalizzate con contratti preventivamente autorizzati dai rispettivi Consigli di Amministrazione;
- previsione che tutte le operazioni con parti correlate siano riportate in bilancio e periodicamente consuntivate e riconciliate;
- formalizzazione della regola in base alla quale le comunicazioni previste dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili nei confronti degli organi societari di controllo e delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, devono essere effettuate tempestivamente e correttamente, in modo veritiero e completo;
- previsione, ai fini delle registrazioni contabili, di disposizioni aziendali sull'utilizzo di software che - tramite sistemi di accesso differenziato a seconda delle mansioni svolte e per mezzo di percorsi ad avanzamento guidato e vincolato - garantiscono l'inserimento completo delle informazioni rilevanti ed impediscano qualsiasi rettifica senza evidenza di autore, data e registrazione originaria, prevedendo inoltre opportuni blocchi a sistema volti ad impedire, una volta chiuso il periodo contabile di riferimento, l'imputazione di scritture tardive.

10.6 Procedure Specifiche di prevenzione

SICUREZZA E AMBIENTE ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati societari, che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

10.7 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

SICUREZZA E AMBIENTE, come richiesto dal D.lgs. n. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel presente capitolo e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, sia al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/01.

11. REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

11.1. Premessa

Il presente capitolo di Parte Speciale si riferisce al Reato di “corruzione tra privati”, di cui all’art. 2635 cod. civ., introdotto nel corpus del D.lgs. n. 231/2001 all’art. 25-ter, comma 1, lett. s)-bis per effetto dell’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”).

Successivamente, il Decreto legislativo del 15/03/2017 n° 38 recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” (G.U. n. 75 30/03/2017), in vigore dal 15 aprile 2017, ha introdotto:

- la riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- la previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- la modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Ulteriori modifiche sono intervenute con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” in vigore dal 31 gennaio 2019.

La legge, nota come la “Spazzacorrotti”, che è intervenuta rendendo più severe le pene edittali ed accessorie con riguardo ai reati di corruzione, concussione, induzione, ha inciso anche D.lgs. n. 231/01 in particolare apportando modificazioni all’art. 2635 del c.c. “Corruzione tra privati”, abrogandone il quinto comma, e all’art. 2635-bis del c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati” abrogandone il terzo comma”. I succitati articoli sono entrambi richiamati nell’art. 25-ter del D.lgs. n. 231/01 per i quali ora non occorre più la querela essendo stata prevista la procedibilità d’ufficio.

11.2. La tipologia dei reati

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

La nuova formulazione ad opera della Legge n. 38/17 della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. è la seguente (in corsivo le parti modificate):

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. *Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle *utilità date, promesse o offerte.*"

La Legge n. 3/2019 ha abrogato il comma 5 ed ora per il reato di corruzioni tra privati si procede d'ufficio.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 – bis c.c.)**

"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

La legge n. 3/2019 ha abrogato il comma 3 ed ora per il reato di istigazione alla corruzione tra privati si procede d'ufficio.

Con la nuova formulazione del reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. resta, dunque, invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 3 anni) ma cambia la condotta tipica del reato che consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, ma anche chi svolge nella Società privata funzioni direttive *diverse da quelle proprie dei soggetti sopra richiamati* nonché chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati.

Il nuovo art. 2635 c.c. prevede, in caso di condanna, quali pene accessorie l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

11.3. Le sanzioni previste dall'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis del D.lgs. n. 231/01

Per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400), mentre per il reato di istigazione alla corruzione quella da 200 a 400 quote. Alla sanzione pecuniaria si sommano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 231/2001 che, ricordiamo, essere le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

11.4. Attività sensibili

In relazione alla fattispecie di reato sopra descritta, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. gestione dei contenziosi (selezione e gestione dei legali esterni, monitoraggio dei contenziosi);
2. gestione delle attività di marketing e di lobbying (individuazione delle iniziative, predisposizione budget, monitoraggio delle spese);
3. gestione acquisti di materiali, servizi e consulenze (selezione, qualifica, monitoraggio del fornitore);
4. selezione, assunzione e incentivazione del personale;
5. gestione dei flussi finanziari, contabilità e bilancio;
6. sponsorizzazioni, omaggi, donazioni ed erogazioni liberali.

11.5. Principi generali di condotta

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori, i fornitori ed i consulenti nonché i partner commerciali devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nel presente capitolo di Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nel presente capitolo di Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare, non è consentito:

- offrire o promettere a terzi denaro o altre liberalità con l'intento di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società;
- elargire liberalità verso qualsiasi controparte, italiana o straniera (anche in quei Paesi dove l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi accettata e diffusa), che possa indurre la stessa ad accordare un qualsiasi vantaggio alla Società o, in ogni caso, influenzarne l'indipendenza di giudizio;
- offrire o promettere un vantaggio di qualsiasi natura verso una controparte italiana o straniera (es. promessa di assunzione di un parente) che possa determinare gli stessi effetti di cui ai punti precedenti;
- riconoscere compensi o effettuare prestazioni in favore di consulenti, collaboratori, fornitori e Partner che non trovino adeguata giustificazione rispettivamente all'incarico da svolgere, al tipo di prestazione richiesta, alle caratteristiche del rapporto di partnership e alle prassi vigenti in ambito locale.

11.6. Procedure Specifiche di prevenzione

SICUREZZA E AMBIENTE ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione al reato di corruzione tra privati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

11.7. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

SICUREZZA E AMBIENTE, come richiesto dal D.lgs. n. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel presente capitolo e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, sia al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all' art. 25-ter comma 1, lett. s)-bis del D.lgs. n. 231/01.

12. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

12.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 25 – septies del D.lgs. n. 231/01.

12.2. La descrizione dei reati

a. *Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)*

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

b. *Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.)*

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 306,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

c. *Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)*

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.”

Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l'assenza di volontà nella causazione dell'evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto ad imprudenza, negligenza o imperizia oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

12.3. Attività sensibili

La Società, ai fini della redazione della presente Parte speciale, ha considerato rilevanti i fattori di rischio identificati e valutati nel Documento di Valutazione dei Rischi elaborato ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

12.4. Cenni al D.Lgs. n. 81/2008

Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un testo normativo.

Gli obblighi giuridici nascenti dal presente decreto sono:

- rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quale emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitarie;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, deve contenere:

- la relazione sulla valutazione di tutti i rischi presenti durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- il programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenzino la necessità.

12.5. L'impegno della Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

SICUREZZA E AMBIENTE si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro operando nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Essa, pertanto, si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e quindi gestire i rischi per i lavoratori

SICUREZZA E AMBIENTE, nello sviluppo del proprio servizio di prevenzione e protezione, ha provveduto:

- alla definizione di idonee deleghe di funzione in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- ad eseguire la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- alla istituzione del servizio di prevenzione e protezione;
- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- alla designazione dei lavoratori incaricati della prevenzione incendi, della gestione delle emergenze e del primo soccorso;
- alla designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- alla istituzione del servizio di sorveglianza sanitaria;
- alla definizione di un piano di emergenza;
- alla definizione, formalizzazione e implementazione di un corpo di procedure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla organizzazione di attività di formazione /informazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

SICUREZZA E AMBIENTE, inoltre, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/08, ha volontariamente definito ed implementato un Sistema di Gestione Aziendale per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori in conformità allo standard UNI EN ISO 45001, assicurando l'adempimento degli specifici obblighi giuridici richiesti dal legislatore nell'articolo summenzionato.

12.6. Destinatari e principi generali di condotta

I Destinatari del presente capitolo devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino i reati previsti nel presente capitolo di Parte Speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività.

Inoltre, SICUREZZA E AMBIENTE ritiene vincolanti:

a) Per i lavoratori dipendenti i principali “Obblighi dei lavoratori” di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 81/08 e di seguito indicati :

“ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare, i lavoratori devono:

- a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto (81/08) o comunque disposti dal medico competente”.
- b) Per i Terzi fornitori:
- a. assicurare la propria competenza tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire;
 - b. fare proprie le informazioni fornite dal datore di lavoro circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal datore di lavoro;
 - c. cooperare con il datore di lavoro per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro riguardanti l’attività lavorativa oggetto del contratto;
 - d. coordinare con il datore di lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.
 - e. rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- f. rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

12.7. Procedure specifiche ed istruzioni operative

In relazione alle fattispecie di reato descritte nella presente capitolo di Parte Speciale, SICUREZZA E AMBIENTE ha definito e adottato specifiche procedure ed istruzioni operative le quali sono richiamate nel Sistema di Gestione Aziendale per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori in conformità al D.lgs. n. 81/08 e allo standard UNI EN ISO 45001.

12.8. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'OdV, con particolare riguardo ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è destinatario del seguente flusso informativo:

- risultanze degli audit di terza parte condotti sul Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro certificato UNI EN ISO 45001;
- risultati delle ispezioni/verifiche in occasione di audit interni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- lo stato di avanzamento delle NC, AC e AP riscontrate in sede di verifica interna e di terza parte;
- i risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici dai quali possano emergere inadempienze ovvero possibili contestazioni con riguardo agli aspetti concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- le segnalazioni effettuate dai lavoratori al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti, aventi ad oggetto eventuali anomalie dei mezzi e dei dispositivi di protezione nonché le situazioni di pericolo di cui siano venuti a conoscenza;
- eventuali mancati rinnovi di autorizzazioni o certificazioni;
- denunce e/o esposti formulati contro la Società in ordine ai possibili violazioni della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- lo stato di avanzamento nell'ottenimento di eventuali autorizzazioni di legge o di situazioni di non conformità legislativa;
- i programmi di miglioramento del SGSSL definiti dall'Alta Direzione;
- gli aggiornamenti del documento sulla valutazione dei rischi sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

SICUREZZA E AMBIENTE, come richiesto dal D.lgs. n. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel presente capitolo e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, sia al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/01.

13. DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO.

13.1. Premessa

L'art. 25-octies del Decreto richiama i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Questa norma è stata introdotta dal D.lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

Successivamente, la Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, ha apportato modifiche all'art. 25 - octies introducendo all'art. 3 – recante "Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio" - l'art. 648-ter-1 c.p., il reato di "Autoriciclaggio" prevedendo inoltre l'innalzamento dei limiti edittali della multa per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – artt. 648 bis e 648 ter c.p. – in analogia con quanto previsto dalla nuova disposizione in materia di autoriciclaggio.

La Legge n. 186/2014 ha quindi modificato l'art. 25-octies del D. Lgs 231/01 che ora richiama anche il nuovo reato di autoriciclaggio quale reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente oltre ai nuovi limiti edittali previsti per gli artt. 648 bis e 648 ter c.p.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto entrato in vigore il 6 aprile 2018 introduce il principio della "riserva di codice", in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il Codice penale o se inserite in leggi organiche. In base a questo principio, il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali riportandole nel Codice penale ed ha modificato alcuni articoli del Codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Per quanto concerne la presente parte speciale, il d.lgs. n. 21/18 ha abrogato l'art. 7 del decreto –legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Pertanto, nell'art. art. 648-ter.1 Codice penale (Autoriciclaggio) il richiamo è da intendersi riferito all'art. 416-bis.1 del Codice penale (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose) inserito dal d.lgs. n. 21/18.

Nell'ambito dell'intensa attività legislativa caratterizzante il percorso del Governo, è stata recepita - con il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 195 - la Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, che ha riformato i reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., i quali sono stati fatti oggetto di limitati, seppur significativi ritocchi strutturali.

Di seguito, le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, e che hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

13.2. La descrizione dei reati

a. Ricettazione (art. 648 c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- acquistare (a titolo gratuito od oneroso) denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto (ossia cose che furono utilizzate o destinate al compimento del delitto);
- ricevere tali cose;
- occultarle (nasconderle anche temporaneamente dopo averle avute a disposizione);
- intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La condotta deve essere eseguita al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

La pena base è la reclusione da due ad otto anni e la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

b. Riciclaggio (art. 648bis c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. [Sostituire significa: scambiare e rimpiazzare il denaro o un'altra utilità provenienti dalla commissione di fatti criminosi con denaro, beni o altre utilità "puliti". Trasferire significa: far passare la titolarità dei beni provenienti da un reato dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un'altra persona mediante strumenti negoziali o forme giuridiche diverse.];
- compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ossia compiere qualunque azione capace di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità derivanti dalla commissione di altro reato.

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 5.000 ad € 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 euro quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)

È un reato comune la cui condotta consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Impiegare, nel caso di specie significa investire a scopo di lucro; attività economiche o finanziarie sono tutte quelle idonee a procurare profitto (ad es. banche, Società di intermediazione mobiliare, ecc.).

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 5.000 ad € 25.000. Si procede d'ufficio.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648 c.p.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

d. Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

Il nuovo art. 648 ter.1 c.p. punisce l'autore del reato presupposto il quale impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato di autoriciclaggio è, dunque, un reato proprio la cui condotta tipica si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie. Nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa rientrano tutte le attività dirette alla «ripulitura» del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato. La sostituzione può essere realizzata nei modi più diversi, ad esempio, mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro.

Il trasferimento è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione. Lo spostamento dei proventi del delitto in un altro patrimonio deve avvenire nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, altrimenti vi sarebbe sostituzione.

Sulla base delle condotte che sono sanzionate nella presente parte speciale, e in particolare per quelle relative alla commissione del nuovo reato di autoriciclaggio, la Società ritiene importante richiamare l'attenzione dei destinatari del Modello Organizzativo sui reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205".

Di seguito si richiamano i reati tributari penalmente rilevanti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2);
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3);
- Dichiarazione infedele (art. 4);
- Omessa dichiarazione (art. 5);
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis);
- Omesso versamento di IVA (art. 10 ter);
- Indebita compensazione(art. 10 quater);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11);
- Manomissione o alterazione di apparecchi misuratori fiscali; stampa o uso di ricevute fiscali e registri falsi (art. 24).

13.3. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. utilizzo del contante al portatore per qualsiasi operazione di incasso e pagamento;
2. registrazioni contabili;
3. transazioni finanziarie;
4. compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
5. predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali;
6. gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali.

13.4. Principi generali di condotta

Il Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui all'art. 25 octies del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25 octies del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

È fatto espresso obbligo di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- osservare le procedure aziendali sulla qualifica e il monitoraggio dei partner e dei fornitori;
- osservare le procedure aziendali sulle transazioni finanziarie e le operazioni per cassa;
- osservare i principi di trasparenza, di tracciabilità e di correttezza nella tenuta dei documenti contabili e nella gestione dei relativi flussi finanziari;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, predisponendo protezioni fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- informare immediatamente gli organi sociali e l'OdV di eventuali comportamenti sospetti, relativi ai reati sopra elencati, a carico di terzi con cui la Società ha rapporti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- accettare mezzi di pagamento diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;
- accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha originato la prestazione;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti;
- indicare, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- indicare, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) tramite una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- indicare, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso la descrizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

Sicurezza e Ambiente, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, oltre che dai controlli periodici effettuati dal sindaco unico e dalla Società revisione, si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;

- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

Si rinvia in ogni caso ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale del Modello, Capitolo 10, dedicato ai Reati Societari.

13.5. Procedure Specifiche di Prevenzione

SICUREZZA E AMBIENTE ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne, poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati, che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

13.6. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

SICUREZZA E AMBIENTE, come richiesto dal D.lgs. n. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel presente capitolo e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, sia al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25 - octies del D.lgs. n. 231/01.

14. IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

14.1. Premessa

L'articolo 25-decies è stato introdotto nel Decreto dall'art. 4 della Legge n. 116/2009 titolata "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice penale e al codice di procedura penale".

L'articolo è, poi, stato sostituito dal D.lgs. 7 luglio 2011 in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (11G0163). Il delitto in esame è ora inserito nel D.lgs. 231/01 all'art. 25-decies.

14.2. La descrizione del reato

a. Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)

Il reato si verifica quando chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. L'interesse tutelato è il corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia che deve essere garantito dalla repressione di influenze esterne in grado di turbare la ricerca della verità nel processo. Per autorità giudiziaria si intende, pertanto, il giudice e il pubblico ministero.

14.3. Attività sensibili

In relazione alla fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. Gestione dei procedimenti giudiziari instaurati in Italia o all'estero.

14.4. Principi generali di condotta

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori, i fornitori ed i consulenti nonché i partner commerciali devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nel presente capitolo di Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nel presente capitolo di Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della pubblica amministrazione in relazione alle fattispecie di reato descritte nel presente capitolo di Parte Speciale;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare, non è consentito:

- utilizzare la coazione fisica o morale o atti intimidatori o altre condotte tese a forzare in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria nei confronti di soggetti chiamati a rendere

dichiarazioni al fine di indurre questi di avvalersi della facoltà di non rispondere o di indurli a rilasciare dichiarazioni false;

- offrire o promettere denaro, elargire omaggi o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria.

14.5. Procedure Specifiche di Prevenzione

SICUREZZA E AMBIENTE ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione al reato considerato che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

14.6. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

SICUREZZA E AMBIENTE, come richiesto dal D.lgs. n. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel presente capitolo e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, sia al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25-decies del D.lgs. n. 231/01.

15. I REATI AMBIENTALI

15.1. Premessa

L'art. 25-undecies ha inserito i reati ambientali all'interno della disciplina del D.lgs. n. 231/01.

Esso è stato introdotto con il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121. (entrato in vigore il 16 agosto 2011) che ha dato attuazione alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente nonché alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa l'inquinamento provocato navi.

Con l'approvazione della Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", entrata in vigore il 29 maggio 2015, il legislatore, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.lgs. 152/2006, ha introdotto nel codice penale un lungo elenco di reati ambientali che sono stati inseriti nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente".

Alcuni dei reati ambientali di nuova introduzione è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto in grado di far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa andando così a modificare ed integrare l'articolo 25-undecies del D.lgs. n.231 /2001.

Ciò che rileva è che le nuove fattispecie penali, di natura dolosa, prevedono pene edittali molto elevate tali da far rientrare i nuovi ecoreati tra i reati più gravi. Inoltre, il legislatore ha disposto nell'art. 1, co. 6 della L. n. 68/2015 che i delitti ambientali di nuova introduzione rientrino tra quelli per i quali l'art. 157 comma 6 c.p. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione ordinari.

Sempre ad opera dell'art. 1, comma 8, lett. a), l. 22 maggio 2015, n. 68, è stato inserito nell'art. 25-undecies D. Lgs. 231/01 il comma 1-bis che prevede che, in caso di condanna per i delitti di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) o di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), oltre alle sanzioni pecuniarie comminate dal comma 1, vengano anche applicate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 D. Lgs n. 231/01.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto, entrato in vigore il 6 aprile 2018, ha introdotto il principio della "riserva di codice", in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il Codice penale o se inserite in leggi organiche.

In base a questo principio, il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali riportandole nel Codice penale ed ha modificato alcuni articoli del Codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Per quanto concerne la presente parte speciale il D.lgs. n. 21/18 ha abrogato il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti disciplinato nel Testo Unico Ambiente (art. 260 del d.lgs. n. 152/2006), e lo ha introdotto nel Codice penale all'art. 452-quaterdecies ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti").

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

15.2. La descrizione dei reati

A. Delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI bis del libro II del Codice penale

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

Tale fattispecie si configura quando chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il 2° comma prevede una circostanza aggravante ad efficacia comune stabilendo che la pena venga aumentata laddove l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

Tale fattispecie è stata anch'essa costruita come reato comune che ricorre laddove abusivamente venga provocato un disastro ambientale e non si ravvisino gli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 434 c.p. (Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi).

La disposizione fornisce la definizione di "disastro ambientale" individuando tre alternative tipologie di disastro e, in particolare:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità dovuta alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il 2° comma prevede che la condotta sia aggravata nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli specifici (paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico) ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)**

Tale fattispecie punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.[...]

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

La disposizione di cui all'art. 452 quinquies prevede, al comma 1, che qualora i fatti tipici dei reati di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) e di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) siano commessi con colpa, le pene previste per tali reati siano ridotte da un terzo a due terzi.

Il comma 2 dispone inoltre che, se dalla commissione colposa dei fatti previsti dagli artt. 452 bis c.p. e 452 quater c.p. deriva solo il pericolo, rispettivamente, di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, le pene siano ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

Tale fattispecie si configura come reato comune che viene integrato, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, quando è posta in essere la condotta tipica di, abusivamente, cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Il 2° comma prevede che la condotta sia aggravata laddove dal fatto tipico descritto al comma 1 derivi il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il 3° comma, infine, disciplina un'ulteriore circostanza aggravante, questa ad effetto speciale (comportando l'aumento della pena fino alla metà), costituita dalla derivazione dal fatto tipico di un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

- **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

Tale disposizione prevede delle circostanze aggravanti per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e di associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.).

In particolare, il comma 1 dispone che il reato di cui all'art. 416 c.p. sia aggravato quando il sodalizio criminoso sia diretto, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal Titolo VI bis del Libro II del Codice penale.

Il comma 2 disciplina, invece, una circostanza aggravante ad effetto comune del reato previsto dall'art. 416 bis c.p. che si configura nel caso in cui l'associazione per delinquere di tipo mafioso, anche straniera, sia finalizzata a commettere uno dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal Titolo VI bis del Libro II del codice penale o all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Infine, il comma 3 prevede che le pene previste dai due commi precedenti siano ulteriormente aumentate da un terzo alla metà se fanno parte dell'associazione prevista dall'art. 416 c.p. o dall'art. 416 bis c.p. pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

B. Reati previsti dal Codice penale LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia e TITOLO II Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione:

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.).**

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733bis c.p.).**

La norma punisce chiunque distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

C. Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- **Inquinamento idrico (art. 137)**

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

- **Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)**

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).

- **Siti contaminati (art. 257)**

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e l'omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2).

La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

- **Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)**

- la predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
- la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
- il trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- il trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo).

La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

- **Inquinamento atmosferico (art. 279)**

violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

D. Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.

- la falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

E. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

F. Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

Le norme sanzionano il comandante di una nave battente qualsiasi bandiera, l'equipaggio, il proprietario della nave, e l'armatore della nave per:

- lo sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);
- lo sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

15.3. I reati ambientali astrattamente applicabili

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato sopra descritte ritenute astrattamente applicabili in base alle risultanze della attività di analisi dei rischi condotte:

- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1 D.lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259);
- bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2, D.lgs. 152/2006).

15.4. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato considerate astrattamente applicabili, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. Gestione e trattamento rifiuti

- Gestione delle autorizzazioni (ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali applicabili);
- Gestione dei rifiuti: classificazione, raccolta, deposito temporaneo e conferimento;
- Identificazione e gestione fisica delle aree deputate a deposito temporaneo rifiuti;
- Qualifica e monitoraggio dei fornitori di servizi critici riguardanti l'aspetto ambientale (in particolare delle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei rifiuti, e la qualifica di eventuali consulenti esterni che operino l'attività di classificazione del rifiuto);
- Gestione delle attività connesse al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

2. Bonifica dei siti

- Identificazione delle fattispecie che rilevano gli adempimenti di comunicazione etc. di cui all'art.242 del D.lgs.159/2006 e gestione degli adempimenti suddetti;
- Gestione delle eventuali attività di bonifica (ove applicabili a seguito dell'eventualità di quanto sopra).

15.5. Gli impegni della Società in materia di tutela e salvaguardia dell'Ambiente

La Società si impegna a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della normativa cogente in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente.

A tale fine, con riguardo alla gestione degli aspetti ambientali la Società ha definito una idonea struttura organizzativa ed ha volontariamente definito ed implementato un Sistema di Gestione Ambientale integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente certificato in conformità alle norme ISO 9001, 14001 e allo BS OHSAS 18001 nella convinzione che esso sia uno strumento di fondamentale importanza per consentirle il continuo rispetto della normativa ambientale e il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

Sicurezza e Ambiente con il proprio Sistema di Gestione Ambientale, assicura:

- una chiara definizione di ruoli e responsabilità in ambito ambientale;
- il continuo aggiornamento della propria analisi ambientale;
- la definizione e aggiornamento della politica ambientale;
- la definizione di obiettivi e traguardi di miglioramento;
- l'esistenza di idonee procedure per il controllo operativo;
- l'esistenza di un Piano di monitoraggio;
- idonee attività di sorveglianza e controllo degli aspetti ambientali significativi;
- la conduzione di periodiche attività di auditing sul Sistema di Gestione Ambientale;
- la formazione e l'aggiornamento del proprio personale che esegue operazioni che potrebbero provocare impatti significativi sull'ambiente;
- l'evidenza (registrazioni) circa l'attuazione e funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale;

- la valutazione continua, da parte dell'Alta Direzione, circa l'efficienza e l'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale (riesami).

15.6. Principi e norme di comportamento per i Destinatari

Il Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25-undecies del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, è fatto espresso obbligo di attenersi alle seguenti regole di condotta:

- operare nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale;
- osservare le regole, le procedure e le istruzioni operative aziendali volte a prevenire la possibile commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/01, la violazione delle quali comporterà la possibile erogazione di sanzioni disciplinari in conformità a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- attenersi alla Politica Ambientale definita dalla Società;
- osservare i principi di comportamento indicati nella presente parte speciale e nel Codice Etico;
- attenersi alle procedure aziendali interne al fine della protezione dell'ambiente osservando, altresì, le disposizioni e le istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale;
- partecipare ai programmi di formazione.

15.7. Procedure specifiche

SICUREZZA E AMBIENTE ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione al reato considerato che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

15.8. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'OdV, con particolare riguardo ai reati ambientali, è destinatario del seguente flusso informativo:

- risultanze degli audit di terza parte condotti sul Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001;
- risultati delle ispezioni/verifiche in occasione di audit interni e che abbiano ad oggetto aspetti ambientali significativi;
- risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici dai quali possano emergere inadempienze ovvero possibili contestazioni con riguardo ai diversi possibili aspetti ambientali;
- anomalie o atipicità riscontrate nelle attività che possano comportare il superamento delle soglie previste dalla normativa ambientale e/o dalle autorizzazioni in essere;
- eventuali scenari di emergenza ambientale;
- eventuali mancati rinnovi di autorizzazioni o certificazioni;
- denunce e/o esposti formulati contro la Società in ordine ai possibili violazioni della normativa ambientale;
- lo stato di avanzamento nell'ottenimento di eventuali autorizzazioni di legge o di situazioni di non conformità legislativa;
- i Programmi di miglioramento del SGA definiti dall'Alta Direzione;
- gli aggiornamenti dell'Analisi Ambientale;
- i verbali di riesame della Direzione o di eventuali riunioni intermedie aventi ad oggetto il SGA adottato dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

SICUREZZA E AMBIENTE, come richiesto dal D.lgs. n. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel presente capitolo e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, sia al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/01.

16. REATI TRANSNAZIONALI

16.1. Premessa

Con la Legge 16 marzo 2006 n. 146 il legislatore italiano ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

La citata legge, che all'art. 10 prevede il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione dei reati transnazionali, contiene interamente la disciplina dei nuovi reati presupposto alla quale occorre dunque far riferimento anche per rinvenire l'entità e la durata delle relative sanzioni.

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto, entrato in vigore il 6 aprile 2018, ha introdotto il principio della "riserva di codice", in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il Codice penale o se inserite in leggi organiche.

In base a questo principio, il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali riportandole nel Codice penale ed ha modificato alcuni articoli del codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Per quanto concerne la presente parte speciale il D.lgs. n. 21/18 ha abrogato l'art. 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999 n. 91 richiamato dall'art. 416 c.p. che è ora da intendersi riferito all'art. 601-bis del c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente) così come modificato dallo stesso decreto n. 21/18.

Il d.lgs. 21/18 ha anche aggiunto due commi all'art. 601 c.p. (Tratta di persone) richiamato dall'art. 416 c.p.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

16.2. La descrizione dei reati

Art. 3) L. 146/2006 "Definizione di reato transnazionale":

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
 - sia commesso in più di uno Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 10) L. 146/2006 "Responsabilità amministrativa degli Enti":

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai punti seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del Codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote. (Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. (Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Pertanto, ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa degli Enti sono:

a. Reati associativi:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): quando almeno tre persone si associano, promuovono, costituiscono, organizzano una associazione finalizzata alla commissione di più delitti, in violazione di leggi di differenti Paesi, ovvero qualora un soggetto partecipi ad una simile organizzazione;
- Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.): questa fattispecie contempla differenti condotte secondo un ordine crescente di gravità quali far parte di una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, ovvero, circostanza aggravante, essere i promotori, i dirigenti o gli organizzatori di tale associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquistare in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per

altri ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o altri in occasione di consultazioni elettorali, violando leggi di nazioni diverse;

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater del DPR n. 43/1973): qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti quali l'introduzione, il trasporto, l'acquisto o la detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali, in violazione di differenti ordinamenti giuridici, nonché qualora tre o più persone promuovano, costituiscano, dirigano, organizzino o finanzino l'associazione di cui appena sopra. La disposizione in esame punisce in maniera attenuata la condotta di colui che si limiti a partecipare all'associazione ovvero dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, aiutando concretamente l'Autorità di Polizia Giudiziaria nell'attività di indagine;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, (art 10 Legge 146/06, art 74 D.P.R. 309/90): qualora tre o più persone si associano, promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano una organizzazione finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli di cui all'art 74 del D.P.R. 309/90, rubricato " Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope", violando leggi di diverse nazioni. In materia di stupefacenti il D.L. 272/05, convertito in Legge n 49 del 2006 (c.d. Legge Fini), ha apportato rilevanti modifiche all'art 73, eliminando la distinzione tra le droghe "pesanti" e quelle "leggere", aggravando ulteriormente le conseguenze per chi tenga le condotte incriminate. E' punita, pertanto, l'organizzazione criminale che produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero la quale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore ai limiti fissati con decreto del Ministro della salute in concerto col Ministro della giustizia o di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope. È punito, benché in misura ridotta, colui che si limiti a partecipare all'associazione ovvero si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

b. Reati concernenti il traffico di migranti:

- Traffico di immigranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286): L'art 12 del D.lgs. 286/98 punisce varie e distinte condotte illecite che si realizzano qualora, violando le leggi di diversi paesi, l'organizzazione criminale:
 - al fine di trarne profitto anche indiretto compia atti diretti a procurare a taluno l'ingresso nel territorio dello Stato irregolarmente, ovvero a procurare l'ingresso illegale in un altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La pena è aggravata qualora il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nello Stato di cinque o più persone, se a causa della commissione del reato si esponga alcuno a pericolo per la sua vita o incolumità, o sia sottoposto a trattamento inumano o degradante;
 - realizzi le condotte appena sopra descritte al fine di reclutare persone destinate alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero per consentire l'ingresso di minori da impegnare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento (comma 3 ter);
 - al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato illegalmente (comma 5).

c. Reati di intralcio alla giustizia

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377bis c.p.): si realizza quando la criminalità organizzata, violando leggi di differenti nazioni, con violenza o con minaccia, con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere;
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): quando, violando leggi di differenti nazioni, una organizzazione criminale aiuti un delinquente ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, dopo la commissione di un reato punito con la pena dell'ergastolo o la reclusione, sempre che l'organizzazione non vi abbia concorso.

16.3. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate sensibili le seguenti attività:

1. gestione dei rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
2. selezione ed assunzione del personale;
3. approvvigionamento servizi di consulenza;
4. approvvigionamento beni e servizi.

16.4. Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati transnazionali di cui alla L. 16 marzo 2006 n. 146;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui alla L. 16 marzo 2006 n. 146, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- rispettare le procedure previste dalla Società;
- osservare le norme vigenti in materia.

16.5. Procedure Specifiche di prevenzione

SICUREZZA E AMBIENTE ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

16.6. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

SICUREZZA E AMBIENTE, come richiesto dal D.lgs. n. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel presente capitolo e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, sia al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui alla Legge 16 marzo 2006 n. 146.